

GLI ARCHIVI DI STATO CIVILE FRA PASSATO E FUTURO. UN *EXCURSUS* NORMATIVO¹

La necessità di documentare con certezza le posizioni soggettive ritenute giuridicamente rilevanti è una esigenza che risale fin al diritto romano, alla cui affermazione hanno contribuito nel tempo usi religiosi e civili. Il progressivo affermarsi del concetto stesso di Stato moderno quale forma di organizzazione della società civile ha determinato il riconoscimento giuridico della condizione dell'individuo nei suoi rapporti sociali così come oggi la conosciamo. In considerazione della permanente attualità e centralità del tema, si vuole qui proporre un *excursus* normativo² a partire dai *Canoni* del Concilio di Trento (1563) fino al recente decreto (d.p.r. 396/2000) che, al momento della sua piena attuazione, porterà ad una radicale modifica della tradizione.

Lo stato civile costituisce il complesso delle posizioni giuridiche che la persona assume nella società, come cittadino, o all'interno della famiglia, come coniuge o figlio (stati di cittadinanza, capacità e famiglia). Il possesso dello *status*, che si definisce come situazione di fatto che qualifica la condizione giuridica delle persone fisiche, esiste a prescindere dalla certificazione resa dal servizio di stato civile. Questo ha oggi il compito di accertare lo *status* in modo solenne e formale, attraverso appositi pubblici uffici che sono tenuti a raccogliere – nei modi e nelle forme prescritti dalla legge – documentazione degli eventi che incidono sugli individui al fine di dare certezza della loro situazione nei rapporti con i terzi. Tale compito è imprescindibile in una società organizzata in uno Stato moderno e progredito, in cui l'ordinamento e l'amministrazione statale si fanno garanti della verifica e dell'aggiornamento degli stati dei propri cittadini. A questo si è arrivati attraverso un percorso storico di lunga durata di cui si danno i principali passaggi.

¹ Si ringrazia vivamente il personale funzionario e di sala della Biblioteca del Senato della Repubblica « Giovanni Spadolini » per la sollecita assistenza alla ricerca e per aver reso disponibile la consultazione dei repertori *Le leggi degli antichi Stati italiani. Catalogo della raccolta di fonti posseduta dalla Biblioteca del Senato*, a cura di W. MONTORSI, Roma, Tipografia del Senato, 1986, e *Catalogo del Fondo Marinuzzi di antico diritto siciliano*, supplemento a « Bollettino Bibliografico », 1954, 3, Roma, Senato della Repubblica. Si ringraziano inoltre Patrizia Andreangeli e Claudio Fortuna per la cortese collaborazione.

² L'*excursus* che qui si propone non si addentra nell'esame dell'istituzione matrimoniale in epoca romana e medievale; è incentrato sui registri di stato civile e non tiene conto delle disposizioni particolari su cittadinanza, nascita, matrimonio e morte.

In ragione della loro peculiare natura, gli archivi di stato civile sono contemporaneamente il luogo di raccolta della documentazione che riassume le posizioni giuridiche dei cittadini, la cui validità sopravvive alla durata stessa della vita umana, e un bene culturale che permette la conoscenza delle storie individuali e dell'evoluzione della società. Entrambi gli aspetti qualificano gli archivi di stato civile come patrimonio destinato alla conservazione permanente. Il d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 dispone, all'articolo 10, la registrazione e la conservazione in un unico archivio informatico degli atti registrati nei comuni riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte dei cittadini. Al momento della piena attuazione di questa norma gli archivi di stato civile si verranno a configurare come un banco di prova ideale per tentare di coniugare, in via sperimentale, il tema dell'accesso ai documenti per fini sia giuridici sia di ricerca storica³, con quello della conservazione a lungo termine dei documenti digitali⁴.

I registri parrocchiali. – In Italia, già nei secoli XV e XVI alcune città avevano istituito libri pubblici per registrare le vicende fondamentali della vita dei cittadini. La Chiesa cattolica faceva frequentemente uso di registri su cui annotare informazioni anagrafiche per il territorio di competenza delle parrocchie, ai fini della riscossione delle entrate o per altri scopi pastorali.

Con il Concilio di Trento (1542-1563) fu dato un impulso fondamentale alla diffusione, alla uniformità ed alla continuità nel tempo di tale documentazione. In particolare, con l'emanazione dei decreti di riforma del sacro vincolo del matrimonio, nella sessione XXIV dell'11 novembre 1563, fu imposta ai parroci la tenuta di appositi registri dove annotare gli atti di nascita, battesimo, cresima, matrimonio e morte dei propri parrocchiani. I *quinque libri*, conservati dal XVI secolo presso le parrocchie o le curie vescovili, costituiscono oggi, insieme ai registri di stato civile conservati presso gli archivi comunali, una inesauribile fonte di informazioni per la ricerca storica e demografica.

Seguendo le orme del Concilio Laterano IV (1215), il Concilio di Trento comandava che, alla vigilia del contrarre il matrimonio, per tre volte, in tre giorni festivi consecutivi, il parroco dichiarasse pubblicamente in chiesa, durante la messa, tra chi dovesse contrarsi il matrimonio. Diversamente dal Concilio Lateranense, però, prescriveva:

³ Le condizioni dell'accesso agli archivi di stato civile, che per disposizione del codice civile (art. 450) sono pubblici, e alle informazioni di carattere personale sono state recentemente definite da tre compilazioni normative: il d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 attuativo della legge 15 maggio 1997, n. 127 c.d. «Bassanini-bis», «Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127»; il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali»; il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

⁴ Si segnala in proposito il volume di recente pubblicazione M. TALAMO - M.G. PASTURA - A. PORZIO, *Conservazione a lungo termine e certificazione. Lo stato civile in ambiente digitale*, Roma, Gangemi, 2009.

Il parroco abbia un registro, in cui scriva accuratamente i nomi dei coniugi e dei testimoni, il giorno e il luogo in cui fu contratto il matrimonio, e lo conservi diligentemente presso di sé⁵.

Il Capitolo II della medesima sessione, stabiliva inoltre:

Il parroco, prima di recarsi a conferire il battesimo, si informi diligentemente da quelli cui spetta, quale o quali persone essi hanno scelto per ricevere il battezzato dal sacro fonte, ed ammetta a tale ufficio soltanto quella o quelle; trascriva i loro nomi nel registro, e li informi della parentela che hanno contratto, perché non possano essere scusati da alcuna ignoranza⁶.

Con l'emanazione del Rituale romano, nel 1614, si impose anche l'uso dei libri dei morti, delle cresime e degli stati delle anime. Si passò ad una registrazione articolata e ricca di maggiori indicazioni stabilendo formule precise per la stesura degli atti. I vescovi vigilavano affinché i parroci si attenessero alle disposizioni impartite e, in occasione delle visite pastorali, apportavano, in calce ai libri, annotazioni con cui dichiaravano la conformità o meno alle formule prescritte. Per lungo tempo, quindi, la funzione probatoria e di documentazione di fatti giuridici rilevanti, quali la nascita, il matrimonio, la morte, venne svolta dall'istituzione religiosa, non essendosi ancora affermato il concetto di Stato in senso moderno.

La legislazione di stato civile in Francia. – In Francia, nei secoli XVII e XVIII vi furono vivaci proteste da parte dei non cattolici che non vedevano riconosciuto il loro *status*, in quanto non certificato nei registri tenuti dalla Chiesa cattolica. Fu questo uno dei motivi, insieme al profondo mutamento che si stava verificando relativamente alla concezione giuridica dello Stato, e all'affermarsi della libertà di culto, che rese necessaria l'istituzione di pubblici ufficiali cui affidare la tenuta e la conservazione dei pubblici registri. Infatti, dopo la Rivoluzione francese, l'Assemblea costituente inserì nella Costituzione del 1791 un articolo in cui si specificava che la compilazione degli atti di stato civile e la tenuta dei registri erano esclusivamente di competenza delle autorità comunali. Con questo articolo si affermava il principio che tutto ciò che attiene all'ordine civile è di competenza dello Stato. Tale principio fu recepito nel Codice civile napoleonico promulgato il 21 marzo 1804, dove la materia di stato civile, raccolta nel Titolo II che si pubblica integralmente in appendice al presente articolo, aveva una collocazione sistematica che privilegiava l'aspetto probatorio.

Nel primo capitolo, dedicato alle disposizioni generali, il Codice prescriveva che gli atti di stato civile dovessero essere iscritti, presso ogni comune, su uno o più registri in duplice copia (art. 40):

⁵ Concilio di Trento, Sessione XXIV (11 novembre 1563), Canoni sulla riforma del matrimonio, Capitolo I. La citazione è tratta dal documento in lingua italiana disponibile *on line* all'indirizzo <http://www.totustuus.biz/users/concili/trentoe.htm>

⁶ *Ibidem*.

Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.

Questi registri dovevano essere chiusi dall'ufficiale di stato civile alla fine di ciascun anno e, entro un mese, delle due copie, l'una doveva essere depositata presso gli archivi comunali, l'altra presso la cancelleria del tribunale di prima istanza (art. 43):

Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance.

Il Codice napoleonico venne introdotto negli Stati italiani preunitari durante la dominazione francese.

A Roma, negli anni in cui la capitale dello Stato Pontificio fu annessa al Regno napoleonico, il Prefetto del Dipartimento del Tevere emanò una istruzione per:

Far conoscere le disposizioni delle Leggi, che regolano le funzioni, i doveri, e gli obblighi dei Maires nella celebrazione e redazione degli Atti dello Stato Civile, e nella tenuta de' registri, destinati a contenere e racchiudere questi Atti⁷.

Questa Istruzione recepiva integralmente le disposizioni del Codice napoleonico, riportando per ciascun articolo il riferimento al corrispondente del Codice francese.

Gli Stati italiani preunitari: il Regno delle Due Sicilie. – Nel Regno delle Due Sicilie, il decreto di Gioacchino Napoleone⁸ stabiliva che, nei comuni del Regno, il sindaco, ed in caso di assenza o di altro legittimo impedimento, quello degli eletti che non era responsabile della polizia, fosse incaricato « dei registri degli atti di nascite, di adozioni, di matrimonj, e di morti ». Il decreto era suddiviso in tre titoli: « Degli ufiziali incaricati dei registri degli atti dello stato civile, e de' loro doveri »; « Forme dei registri, loro depositi, e loro estratti »; « Delle tavole annuali, e decennali ». In particolare, l'art. 12 del Titolo II prevedeva, presso ogni comune, « tre differenti registri in carta bollata, il primo delle nascite, e delle adozioni; il secondo dei matrimonj; il terzo delle morti » e che ciascuno di tali registri fosse doppio: uno conservato nell'archivio del comune, l'altro trasmesso alla fine di ogni anno al tribunale della provincia. I mandati di procura e le altre carte relative agli atti contenuti nei tre suddetti registri dovevano essere riunite in modo da formare un volume a parte, con fogli numerati, trasmesso anch'esso a fine anno nell'archivio del tribunale della provincia.

⁷ Istruzione data dal Prefetto del Dipartimento del Tevere ai signori Maires del Dipartimento, Roma 29 dicembre 1809.

⁸ Decreto 29 ottobre 1808, n. 198: « Per lo stabilimento degli ufiziali incaricati del registro degli atti civili, secondo il disposto nel titolo II del libro I del codice di Napoleone ».

Con la Restaurazione, mentre in altri Stati si tornò alla situazione precedente il periodo francese, quando i registri venivano tenuti dai parroci secondo le disposizioni del Concilio di Trento, il governo borbonico confermò sostanzialmente il modello amministrativo franco-napoleonico. Il re Ferdinando I con la legge organica sull'amministrazione civile del 12 dicembre 1816, n. 570, individuò la struttura amministrativa del Regno e fissò compiti ed attribuzioni dei vari organi, non discostandosi molto dalle disposizioni già emanate nel 1806 da Giuseppe Bonaparte. Nell'art. 56 del Titolo III, dedicato alla composizione dell'amministrazione comunale e alle attribuzioni dei funzionari, veniva riconfermato che « il Sindaco è la prima autorità del comune (e) ufficiale dello stato civile del comune » medesimo.

Con il « Decreto concernente l'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile » del 14 settembre 1819, n. 1719, il re Ferdinando I riconfermava l'attribuzione di tali funzioni ai sindaci « sotto la immediata e diretta vigilanza de' regj procuratori de' tribunali civili » (art. 4) nonché l'obbligo, per i sindaci, di « corrispondere co' medesimi per tutto ciò che ha rapporto ad un tale oggetto ».

Nel codice civile del Regno delle Due Sicilie, promulgato da re Ferdinando I il 26 marzo 1819, si danno particolari norme per la celebrazione e conseguente validità del matrimonio. Il capitolo III, dedicato agli atti di matrimonio, recitava che gli sposi, eseguite le pubblicazioni, dovessero comparire davanti all'ufficiale di stato civile che leggeva loro le norme del codice alla presenza di quattro testimoni (art. 77):

Nel giorno indicato dalle parti, che non potrà esser fissato prima del quarto giorno dopo il termine delle notificazioni, l'ufficiale dello stato civile nella casa del comune, ed in presenza di quattro testimonj, sieno o no parenti, farà lettura alle parti de' documenti soprammentovati relativi al loro stato, egualmente che del capitolo VI del titolo *del matrimonio* intorno a' diritti ed obblighi rispettivi degli sposi. Riceverà da ciascuna delle parti, una dopo l'altra, la dichiarazione che elleno solennemente promettono di celebrare il matrimonio avanti la Chiesa, secondo le forme prescritte dal sacro Concilio di Trento; e ne stenderà immediatamente l'atto.

Gli sposi dovevano quindi pronunciare solenne promessa di celebrare matrimonio davanti alla Chiesa, promessa che veniva trascritta in un atto di stato civile da esibire al parroco. Questi, celebrato il matrimonio, ne formava duplice atto e ne trasmetteva uno all'ufficiale di stato civile per le necessarie annotazioni. Solo a questo punto il matrimonio si riteneva per legge solennemente celebrato (art. 80):

Il parroco in seguito della esibizione della copia dell'atto anzidetto, ed adempite le canoniche prescrizioni, procederà alla celebrazione del matrimonio. Delle due spedizioni ne riterrà una per se; e farà fede in piede dell'altra della seguita celebrazione del matrimonio, indicando il giorno, il mese e l'anno, ed i nomi de' testimonj. Rinvierà all'ufficiale dello stato civile questa spedizione, e ne domanderà riscontro. L'ufficiale dello stato civile ne farà subito notamento nel suo registro in margine dell'atto: e quindi il matrimonio sarà tenuto per legge solennemente celebrato.

Il parroco doveva rifiutarsi di celebrare il matrimonio senza l'esibizione della copia dell'atto della solenne promessa fatta innanzi all'ufficiale di stato civile, avvertendo i futuri coniugi che senza questa promessa il matrimonio non avrebbe prodotto alcun effetto civile (art. 81).

Gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla. – Il codice civile del Ducato di Parma, promulgato dalla duchessa Maria Luigia il 23 marzo 1820, istituiva i registri di cittadinanza, nascita, matrimonio, morte, tenuti dall'ufficiale di stato civile. « La prova della cittadinanza, del matrimonio, della nascita, della morte, e delle tutele si trae da' pubblici registri », recitava la Parte quarta: « Delle prove dello stato delle persone » (art. 279) e prevedeva per il matrimonio la trascrizione della fede che attestava la celebrazione religiosa svoltasi davanti al curato.

Entro otto giorni da quello del matrimonio lo sposo presenta al pubblico ufficiale la fede, colla quale il parroco attesta la celebrazione del matrimonio, indicandone il giorno, mese ed anno, ed i testimonj che vi furono presenti.

L'ufficial pubblico trascrive per esteso sui registri del matrimonio la detta fede, e ne conserva l'originale cogli altri documenti, che alla fine dell'anno devono depositarsi negli archivj⁹.

Il Regno di Sardegna. – Nel Regno di Sardegna l'autorità laica recupera una parziale competenza in questa materia dal 1° gennaio 1838, in esecuzione del Regolamento per la tenuta dei registri destinati ad accertare lo stato civile, pubblicato da Carlo Alberto con regie patenti del 20 giugno 1837. Pur delegando al potere ecclesiastico le funzioni di accertare i mutamenti nello stato civile dei cittadini, l'autorità laica mantiene infatti la facoltà di controllo e il diritto di conservazione degli atti. In osservanza del sistema del doppio originale, i parroci e gli altri ministri dei culti tollerati formano annualmente i registri dei battesimi, dei matrimoni e delle morti in duplice esemplare: uno è conservato dalla parrocchia o comunità acattolica, l'altro è trasmesso all'autorità civile, mentre una copia è inviata per la conservazione negli archivi diocesani.

In fine di ogni anno i registri come sopra formati saranno chiusi e sottoscritti dal parroco (*sic*) rispettivo: dentro il mese il parroco trasmetterà uno dei due registri originali, ed insieme una copia di essi all'Ordinario diocesano, il quale, conservata la copia nella sua cancelleria, invierà entro il mese successivo l'originale al Prefetto della provincia. Il parroco dovrà nella copia attestare di averla collazionata, e di essere conforme all'originale¹⁰.

A seguito delle annessioni, il sistema, correntemente definito « carloalbertino », fu progressivamente esteso ad altri Stati della penisola e restò in vigore fino a tutto il 1865. Dopo tale anno i registri compilati a partire dal 1838 verranno

⁹ Titolo I: « Dei requisiti comuni ai registri di cittadinanza, di matrimonio, di nascita, e di morte », Capo II: « Della forma particolare dei registri di matrimonio », artt. 308 e 309.

¹⁰ Art. 7.

no conservati presso gli archivi dei comuni quali precedenti dei nuovi registri dello stato civile italiano che iniziano ad essere formati dal 1° gennaio 1866.

Le Province dell'Umbria. – Nelle Province dell'Umbria, con decreto 31 ottobre 1860, n. 111, serie 92, emanato dal marchese Gioacchino Napoleone Pepoli, regio commissario generale straordinario, si istituiva in ogni comune un ufficio di stato civile. Il decreto « ordina promulgarsi, per avere effetto nelle Province dell'Umbria col primo dicembre prossimo (1860) i Titoli V, VI, XIII del Progetto di Revisione del Codice Civile Albertino, relativi i primi due al regolamento civile del Matrimonio, e il terzo all'adempimento e conservazione degli Atti di Stato Civile » (art. 1). Il decreto, che anticipava quindi l'entrata in vigore nel territorio regionale delle disposizioni in questione, stabiliva tra l'altro che:

In ogni Comune dell'Umbria le (...) Commissioni di Statistica, in unione col capo del Municipio, dovranno immediatamente occuparsi d'istituire un Ufficio di Stato Civile, ove cominceranno a registrarsi gli atti a datare dal primo del prossimo Dicembre secondo le norme stabilite nei titoli predetti¹¹.

Il Regio Commissariato avrebbe inviato a ciascun comune « le module per i Registri degli atti suddetti e le istruzioni per la formazione degli Ufficj » (art. 3).

I Parrochi e Direttori di pubblici istituti, e tutti coloro i quali finora hanno tenuti i registri di Stato Civile [venivano obbligati] entro otto giorni da quello della pubblicazione del presente Decreto a depositare negli archivj dei rispettivi Municipj da cui dipendono, tutti i registri e carte relative agli atti suddetti, compresi i registri di Stati d'anime da essi annualmente compilati¹².

La richiesta provocò proteste da parte degli organi ecclesiastici ma, nonostante il rifiuto iniziale, i libri parrocchiali confluirono gradualmente nei comuni, nei cui archivi sono ancora in gran parte conservati.

Il Regno lombardo-veneto. – Anche nella zona dominata dall'Austria la compilazione dei registri di stato civile era affidata ai ministri del culto delle diverse confessioni.

Mentre altre leggi emanate da Napoleone cambiarono completamente l'organizzazione amministrativa dello Stato e costituirono l'ossatura della successiva normativa anche durante la Restaurazione, per quanto riguarda lo stato civile, il Codice civile napoleonico esteso a questi territori il 6 gennaio 1806 non riuscì ad operare il sostanziale cambiamento voluto dal legislatore, per il rifiuto in tal senso da parte della popolazione, rispettosa di una tradizione ormai troppo radicata.

¹¹ Art. 2.

¹² Art. 4.

Dopo la Restaurazione il regime austriaco con patente sovrana del 20 aprile 1815 sopprime i servizi municipali di matrimonio e ne restituì la competenza ai parroci a partire dal primo gennaio successivo; con notificazione governativa del 19 gennaio seguente anche la registrazione di nascite e morti fu affidata ai parroci. Per questa ragione in molti archivi parrocchiali sono presenti sia i « registri canonici » (battesimo, matrimonio, morte) sia quelli « civili » (nascita, matrimonio, morte), che testimoniano le funzioni rispettivamente ecclesiastica e di ufficiale dello Stato del parroco. Solo con il r.d. 15 novembre 1865, n. 2602, entrato in vigore in territorio friulano dopo l'annessione del Lombardo Veneto all'Italia avvenuta a seguito del plebiscito del 21 ottobre 1866, la competenza dello stato civile passò ai Comuni. Ma nei comuni friulani la tenuta dei registri prende avvio solo con la legge 20 giugno 1871, che regolamentava il secondo censimento generale della popolazione, ed in cui si ribadiva (articoli 7 ed 8) l'obbligatorietà della compilazione dei registri di stato civile.

Nelle province di Gorizia e Trieste, rimaste a lungo sotto il regime asburgico, la registrazione continuò ad essere compito dei parroci. L'obbligo di istituire l'anagrafe e di compilare i registri di stato civile venne esteso ai comuni di questi territori dopo l'annessione al Regno d'Italia e anche in questo caso la serie dei registri ha inizio con la data del primo censimento, l'anno 1921.

La legislazione di stato civile in epoca postunitaria. – Con il r.d. 15 novembre 1865, n. 2602 veniva istituito l'ordinamento dello stato civile nel Regno d'Italia, attribuendo al sindaco la qualifica di ufficiale dello stato civile (art. 1):

Il sindaco, o chi ne fa le veci, è l'ufficiale dello stato civile. Egli può delegare le funzioni stesse ad un assessore o ad un consigliere comunale. Per gli atti di nascita o di morte può anche delegare il segretario comunale. La delegazione deve essere approvata dal procuratore del Re.

In qualità di ufficiale del governo, posto in posizione di dipendenza gerarchica nei confronti del Ministero di grazia e giustizia e sotto la diretta vigilanza del procuratore del re (art. 13), il sindaco – o un suo delegato – era preposto alla ricezione degli atti dello stato civile, alla tenuta e alla conservazione dei relativi registri (cittadinanza, nascita, matrimonio, morte), al rilascio di copie e certificati (art. 6):

L'ufficiale dello stato civile è incaricato: 1.° Di ricevere tutti gli atti concernenti lo stato civile; 2.° Di custodire e conservare i registri e qualunque atto che vi si riferisca; 3.° Di rilasciare gli estratti e i certificati negativi che concernono lo stato civile, e copia degli atti esistenti nel proprio ufficio e dei loro allegati quando provengono da estero Stato.

I registri venivano preventivamente vidimati dal presidente del tribunale e compilati in duplice originale, uno dei quali da trasmettersi alla cancelleria dello stesso. La pretura effettuava verifiche periodiche della regolarità e legittimità della loro tenuta (art. 126):

I pretori, nei primi quindici giorni di ciascun mese di gennaio, maggio e settembre, procedono alla ispezione degli uffici dello stato civile compresi nella propria giurisdizione per verificare: 1.° Se i registri sono tenuti con regolarità e precisione; 2.° Se sono stati prodotti tutti i documenti richiesti dalla legge, se questi sono regolari e conformi alle leggi sul bollo e registro, e se sono inseriti nel volume degli allegati; 3.° Se gli atti sono stati iscritti in ambedue i registri originali; 4.° E generalmente se sono state osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

Le trascrizioni degli atti venivano effettuate in modo diretto oppure redigendo processo verbale relativo all'inserimento dei documenti probatori nei quattro volumi degli allegati ai registri; tali allegati venivano anch'essi trasmessi insieme al secondo originale alla cancelleria del tribunale.

Il codice civile del 1865, disciplinando gli aspetti relativi all'accertamento e alla prova dello stato civile, aveva collocato la materia nel libro delle persone, prevedendo numerose disposizioni. Il codice civile del 1942, ancora in vigore, dedica allo stato civile soltanto pochi articoli (artt. 449-455), perlopiù relativi al regime probatorio, rinviando per gli altri profili al r.d. 9 luglio 1939, n. 1238. In seguito alla riforma introdotta da quest'ultimo¹³, gli uffici dello stato civile si configurano come organi amministrativi istituiti in ogni comune, preposti alla formazione ed alla ricezione degli atti relativi allo stato civile, nonché alla tenuta, alla custodia ed alla conservazione degli appositi registri, ed al rilascio dei certificati in base ad essi. Il titolare dell'ufficio è il sindaco, che nella sua qualità di ufficiale del governo agisce quale organo statale. L'ordinamento gli attribuisce la funzione di ricevere e annotare gli atti che documentano lo stato della persona, nonché tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati (sentenze, decreti, testamenti, ecc.), che importino variazioni al nome, alla capacità o allo stato delle persone fisiche.

L'annotazione effettuata dall'ufficiale è denominata iscrizione; la trascrizione è invece la registrazione degli atti compiuti da altra autorità, come nel caso della trascrizione del matrimonio canonico nei registri dello stato civile. Gli atti dello stato civile sono pubblici e fanno piena prova legale, fino a querela di falso, di ciò che l'ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza. La veridicità di quanto è stato dichiarato alla sua presenza si presume invece fino a prova contraria. È sempre ammesso l'accertamento giudiziale dei fatti, anche in contrasto con le attestazioni dei registri. Tali atti hanno efficacia dichiarativa in quanto finalizzati a costituire certezze legali privilegiate ma non sono costitutivi di fatti giuridici; una eccezione è rappresentata dall'efficacia costitutiva della trascrizione del matrimonio canonico nei registri dello stato civile: tale registrazione ne condiziona l'efficacia nell'ordinamento italiano¹⁴.

¹³ Oggi quasi interamente abrogato dal d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, attuativo della legge 15 maggio 1997, n. 127, c.d. «Bassanini-bis».

¹⁴ Come stabilito dalle disposizioni di applicazione del Concordato Lateranense (11 febbraio 1929) e delle sue modificazioni del 18 febbraio 1984.

La riforma introdotta dal d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 ha semplificato l'ordinamento dello stato civile, prevedendo lo snellimento delle procedure e degli adempimenti a carico del cittadino. Ha inoltre disposto che (art. 10):

In ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte.

Le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività in materia di stato civile sono attualmente svolte dal Ministero dell'interno. Tra le novità introdotte dal decreto, quella dell'istituzione presso il Ministero stesso di un Centro nazionale dei servizi demografici, dove verrà istituita una banca dati centralizzata, affidata al Centro nazionale di raccolta dei supporti informatici contenente tutti i dati registrati nei depositi digitali comunali. Tale banca dati si configurerà anche come *repository* di sicurezza per la ricostituzione dei registri di stato civile per i diversi comuni in caso di distruzione o perdita degli originali cartacei.



Nonostante le indicazioni legislative prescrivano di giungere alla redazione di registri esclusivamente su supporto digitale, anche per quelli destinati alla conservazione permanente, il quadro legislativo e normativo esistente non definisce ancora criteri, metodi o requisiti univoci per un sistema di conservazione dei documenti digitali. Inoltre, le numerose riflessioni teoriche che si sono susseguite negli ultimi anni a livello sia nazionale sia internazionale¹⁵, hanno confermato una difficoltà oggettiva a garantire le condizioni per una conservazione – se non permanente almeno a lungo termine – dei documenti elettronici, del loro carattere di autenticità e delle relazioni fra essi esistenti, pur attraverso le frequenti migrazioni di formati e supporti rese necessarie dall'incalzante processo di obsolescenza tecnologica.

Le questioni sopra accennate assumono un rilievo tanto più significativo nel caso della documentazione sullo stato civile, che, come abbiamo visto, testimonia dell'identità della persona e al contempo costituisce il fondamento delle relazioni giuridiche e sociali tra i membri della popolazione di uno Stato moderno.

MARIA EMANUELA MARINELLI
Soprintendenza archivistica per il Lazio

SONJA MOCERI

¹⁵ Fra i principali risultati conseguiti dalle prime due fasi di sperimentazione del progetto italo-canadese InterPARES (1998-2002), vi è l'impossibilità di conservare un documento elettronico ma, piuttosto, la possibilità di mantenere la capacità di riprodurlo e, dunque, di (ri)produrne copie autentiche. Cfr. in proposito L. DURANTI, *Verso una teoria archivistica di conservazione digitale: i risultati concettuali del progetto InterPARES*, in « Archivi », gennaio-giugno 2006, I, 1, pp. 75-97.



Modulo della prima pagina e dell'indice decennale di un registro di stato civile allegato al r.d. 15 novembre 1865, n. 2602.

2680
MODULO DELLE COPerte PER I FASCICOLI DEGLI ALLEGATI.

Fasc. N.° 00

Registro de⁽¹⁾

N.°⁽²⁾

Documenti inclusi N.°⁽³⁾

Millesimi centimetri 55 — Larghezza 25

Margine centimetri 1 1/4

NOME e COGNOME	N.° di Registro	N.° di Registro
Centimetri 11	2 1/4	2 1/4

Millesimi centimetri 2

(1) Anno in cui fu ricevuto o trascritto l'atto.
 (2) Numero progressivo dei fascicoli per ciascun volume di allegati.
 (3) Indicazione del registro in cui esistono l'atto.
 (4) Nome e cognome del titolare dell'atto.
 (5) Numero del documento di cui l'atto stesso è stato iscritto nel margine del registro.
 (6) Numero dei documenti di cui si compone il fascicolo iscritto in tutte lettere.

Modulo delle coperte per i fascicoli degli allegati e dell'indice annuale di un registro di stato civile allegato al r. d. 15 novembre 1865, n. 2602

APPENDICE NORMATIVA

CODE CIVIL DES FRANÇAIS (1804)

TITRE II *DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL*

CHAPITRE I *DISPOSITIONS GÉNÉRALES*

34. Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.

35. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparans.

36. Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

37. Les témoins produits aux actes de l'état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parens ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressés.

38. L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, au à leurs fondés de procuration, et aux témoins.

Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.

39. Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparans et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparans et les témoins de signer.

40. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.

41. Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.

42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.

43. Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance.

44. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

45. Toute personne pourra se faire délivrer par les dépositaires des registres d'état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et

légalisés par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux.

46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.

47. Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.

48. Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agens diplomatiques, ou par les commissaires des relations commerciales de la République.

49. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courants ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis dans les trois jours au commissaire du Gouvernement près ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres.

50. Toute contravention aux articles précédents de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder cent francs.

51. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

52. Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.

53. Le commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.

54. Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.

CHAPITRE II *DES ACTES DE NAISSANCE*

55. Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu: l'enfant lui sera présenté.

56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins.

57. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins.

58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né sera tenue de la remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtemens et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé.

Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.

59. S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens de l'État, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtimens appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.

60. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir, dans un port français, au bureau du préposé à l'inscription maritime; et dans un port étranger, entre les mains du commissaire des relations commerciales.

L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du commissariat; l'autre sera envoyée au Ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu: cette copie sera inscrite de suite sur le registres.

61. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, qui enverra une expédition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

62. L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date; et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un.

CHAPITRE III *DES ACTES DE MARIAGE*

63. Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera deux publications, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune. Ces publications, et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les publications auront été faites: il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en l'article 41, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement.

64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commune, pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication.

65. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite.

66. Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposans ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son *visa* sur l'original.

67. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugemens ou des actes de main-levée dont expédition lui aura été remise.

68. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage, avant qu'on lui en ait remis la main-levée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous dommages-intérêts.

69. S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition.

70. L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer, pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile.

71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins de l'un ou de l'autre sexe, parens ou non parens, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.

72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.

73. L'acte authentique du consentement des pères et mères ou aïeux et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux, et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.

74. Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune.

75. Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins parens ou non

parens, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre *du Mariage*, sur *les Droits et les Devoirs respectifs des époux*. Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.

76. On énoncera dans l'acte de mariage,

- 1.° Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de naissance et domiciles des époux;
- 2.° S'ils sont majeurs ou mineurs;
- 3.° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères;
- 4.° Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis;
- 5.° Les actes respectueux, s'il en a été fait;
- 6.° Les publications dans les divers domiciles;
- 7.° Les oppositions, s'il y en a eu; leur main-levée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition;
- 8.° La déclaration des contractans de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public;
- 9.° Les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parens ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré.

CHAPITRE IV *DES ACTES DE DÉCÈS*

77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les réglemens de police.

78. L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches parens ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre.

79. L'acte de décès contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.

80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, seront tenus d'en donner avis, dans le vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès, et en dressera l'acte, conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il aura pris.

Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements.

L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres.

81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements

qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

82. L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu: cette expédition sera inscrite sur les registres.

83. Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugemens portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

84. En cas de décès dans les prisons ou maisons de reclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès.

85. Dans tous les cas de mort violente ou dans les prisons et maisons de reclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.

86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens de l'État, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtimens appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage.

87. Au premier porte où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'art. 60.

A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime; il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

CHAPITRE VI *DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL*

99. Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du commissaire du Gouvernement. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu.

100. Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis, ou qui n'y auraient pas été appelées.

101. Les jugemens de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis; et mention en sera faite en marge de l'acte réformé.

PATENTE DI SUA MAESTÀ L'IMPERATORE D'AUSTRIA
DEL 20 APRILE 1815, N. 34, PRESCRIZIONI SUL DIRITTO DI MATRIMONIO

Mossi (...) dalle pressanti replicate domande sul contegno e sulle direzioni da tenersi in affari matrimoniali, non meno che dalla grave e singolare importanza di quest'oggetto, abbiamo determinato di far pubblicare fin d'ora separatamente, a tranquillità universale, le norme risguardanti il diritto di matrimonio, quelle cioè per contrarlo, e così pure pei personali diritti ed obblighi de' conjugi che ne risultano.

PRESCRIZIONI SUL MATRIMONIO

26. Per la validità del matrimonio si richieggono la dinunzia e la dichiarazione solenne del consenso.

27. La dinunzia consiste nella pubblicazione del futuro matrimonio, nella quale deve esprimersi il nome, cognome, luogo di nascita, la condizione e la dimora d'ambidue gli sposi, coll'avvertimento che chiunque conosca esservi qualche impedimento fra essi al matrimonio, debba notificarlo. Questa notificazione deve farsi immediatamente, o col mezzo del curato che pubblicò il matrimonio, a quel curato cui spetta di congiungere gli sposi in matrimonio.

28. La dinunzia deve farsi in tre giorni di domenica o di festa all'adunanza ordinaria nella chiesa parrocchiale del distretto, e se gli sposi abitano in diversi distretti, nella chiesa pure parrocchiale del distretto di ciascuno di essi. La pubblicazione de' matrimonj fra non cattolici cristiani si deve eseguire non solo nelle loro congregazioni religiose, ma anche nelle chiese parrocchiali cattoliche, nel distretto delle quali dimorano; quella de' matrimonj fra cattolici ed accattolici cristiani dovrà farsi nella chiesa parrocchiale della parte cattolica e nell'oratorio della parte accattolica, quanto anche nella chiesa parrocchiale cattolica, nel cui distretto la parte accattolica dimora.

29. Se gli sposi od uno di essi non abbiano ancora dimorato sei settimane nel distretto parrocchiale in cui deve contrarsi il matrimonio, la dinunzia deve farsi anche nel luogo dell'ultima loro dimora, ove abbiano abitato per un tempo più lungo di quello ora determinato, oppure essi devono continuare la dimora per sei settimane nel luogo dove si trovano, affinché la dinunzia ivi fatta sia sufficiente.

30. Non chiudendosi il matrimonio entro sei mesi daché fu dinunziato, dovranno rinnovarsi tre volte le pubblicazioni.

31. Per la validità della dinunzia e per la validità del matrimonio da essa dipendente basta bensì che i nomi degli sposi e il futuro matrimonio siano stati pubblicati almeno una volta nel distretto parrocchiale tanto dello sposo che della sposa, ed una mancanza occorsa nella forma o nel numero delle pubblicazioni non rende invalido il matrimonio; ciò nondimeno tanto gli sposi o i rappresentanti loro, quanto i curati sono obbligati per non incorrere in pene congrue ad aver cura che tutte le qui prescritte pubblicazioni siano eseguite nelle debite forme.

32. La solenne dichiarazione del consenso deve farsi innanzi al curato ordinario dello sposo o della sposa, comunque per la diversità della religione egli si chiami parroco, pastore od altrimenti, oppure innanzi al sostituto di esso alla presenza di due testimonj.

33. Può farsi questa solenne dichiarazione di consenso di matrimonio anche per mezzo di procuratore, nel qual caso però deve ottenersene l'assenso dal governo, e nella carta del mandato deve essere individuata la persona colla quale il matrimonio abbiassi a contrarre. Il matrimonio contratto senza questo speciale mandato è invalido. Se il mandato sarà stato revocato prima del contratto matrimonio, esso matrimonio è bensì invalido, ma il mandante è risponsabile pel danno derivato dalla sua revoca.

34. Contraendosi matrimonio fra persone cattoliche ed accattoliche, deve il consenso dichiararsi alla presenza di due testimonj avanti il parroco cattolico. Sulla istanza però dell'altra parte può comparire a quest'atto solenne anche il pastore accattolico.

35. Se gli sposi non presentano l'attestato in iscritto della pubblicazione regolarmente seguita; (...); o se quegli, la cui maggior età non è manifesta, non può insinuare le fedi battesimali o la prova in iscritto della maggior età; o se lo straniero non possa debitamente giustificare la personale sua capacità (...) di conchiudere valido contratto di matrimonio; o se presentisi qualsivoglia altro impedimento al matrimonio, è proibito sotto grave pena al curato di unire gli sposi, finché non siano prodotti tutti gli attestati necessarij e siano tolte tutte le difficoltà.

36. Se gli sposi si credono gravati dall'essere stata loro ricusata l'unione in matrimonio, possono portare le loro doglianze al governo, ed ove questo non esista, all'ufficio del circolo.

37. Per prova permanente del conchiuso contratto di matrimonio sono obbligati i parrochi ad inscriverlo di propria mano nel libro matrimoniale a ciò specialmente destinato. Debbono chiaramente scriversi il nome e cognome, l'età, l'abitazione e la condizione dei conjugj, coll'annotazione se fossero celibi o vedovi; il nome, cognome e la condizione pure dei genitori e dei testimonj, il giorno inoltre del contratto matrimonio, finalmente il nome anche del curato avanti il quale venne solennemente dichiarato il consenso, ed indicarsi insieme i documenti coi quali fossero state tolte le occorse difficoltà.

38. Se il matrimonio avesse a conchiudersi in luogo terzo, alla cui parrocchia non appartenga l'uno né l'altro degli sposi, il curato ordinario nel rilasciare il documento con cui delega un altro a far le sue veci, è obbligato ad inscrivere questa circostanza nel libro matrimoniale della sua parrocchia, indicando in qual luogo ed avanti qual parroco precisamente debba essere conchiuso il matrimonio.

39. Il curato del luogo in cui segue il matrimonio è tenuto ad inscrivere la conclusione nel libro de' matrimonj della sua parrocchia, coll'annotazione da qual parroco sia stato delegato, e fra otto giorni dal conchiuso matrimonio deve notificarlo al parroco da cui ebbe la delegazione.

79. Dichiarandosi nullo o sciogliendosi un matrimonio, se ne fa annotazione nel libro matrimoniale al luogo in cui era stato iscritto il matrimonio. A questo fine il giudice, avanti il quale fu trattata la nullità o lo scioglimento del matrimonio, deve darne notizia all'autorità incaricata d'invigilare sulla regolarità dei libri matrimoniali.

DECRETO DEL 29 OTTOBRE 1808, N. 198
DI GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE
PER LO STABILIMENTO DEGLI UFFICIALI INCARICATI DEL REGISTRO
DEGLI ATTI CIVILI, SECONDO IL DISPOSTO NEL TITOLO II DEL LIBRO I
DEL CODICE NAPOLEONE.

TITOLO I Degli uffiziali incaricati dei registri degli atti dello stato civile, e de' loro doveri

1. Nei Comuni del Regno sono incaricati dei registri degli atti di nascite, di adozioni, di matrimonj, e di morti, i sindaci, ed in caso di assenza, o di altro legittimo impedimento di essi, quello degli eletti, che non è incaricato della polizia.

2. Ne' paesi o molto distanti del loro capo-luogo, o che difficilmente possono collo stesso comunicare in alcuni tempi dell'anno per cagione del mare, dei fiumi, o di qualsivoglia altro impedimento, il registro degli atti dello stato civile sarà presso di un aggiunto, il quale verrà scelto dall'intendente sulla nomina che ne farà il decurionato fra gli abitatori del sito distante, e di difficile comunicazione. L'aggiunto non potrà corrispondere colle autorità superiori, ma solamente col sindaco del capoluogo, al quale rimetterà i suoi registri.

3. Il Ministro dell'interno, prese le convenienti dilucidazioni, ci proporrà un progetto di decreto, nel quale vengano designati i luoghi, ove dovranno autorizzarsi, o stabilirsi gli aggiunti, di cui è fatta menzione nel precedente articolo.

4. Per mezzo del nostro Ministro della guerra saranno subito date le disposizioni opportune, perché si aprano i registri pei militari, che sono fuori del Regno, a norma del capitolo 5 titolo 2 libro I del codice Napoleone, e nelle forme prescritte nel presente decreto.

5. La copia dell'atto di nascita seguita in tempo di un viaggio di mare, che secondo l'art. 60 del codice Napoleone dev'essere depositata nell'ufizio del preposto all'iscrizione marittima; in un porto del Regno, ove manchi questo preposto, sarà depositata presso la deputazione della salute del porto, e questa trasmetterà l'altra copia del medesimo atto al Ministro da cui dipende, che ne farà le corrispondenti prevenzioni tanto al Ministro della marina, che all'ufiziale dello stato civile.

6. In mancanza del preposto all'iscrizione marittima, si farà anche presso la Deputazione di salute il deposito del ruolo d'equipaggio ne' casi prescritti negli articoli 61 e 87 del codice Napoleone, e si eseguirà lo stesso, ch'è prescritto nell'articolo precedente.

7. In caso che un fanciullo sia portato nelle ruote degli spedali de' progetti per mezzo di persone non conosciute, coloro che hanno la direzione di tali stabilimenti saranno tenuti di darne l'avviso fra le 24 ore all'ufiziale dello stato civile, e terranno un registro di tutti i fanciulli che arrivano, colle necessarie individuazioni.

8. Nei casi di morte, che sieguano nelle prigioni, nelle case d'arresto, o di detenzione, negli spedali militari e civili, o in altre case pubbliche, l'atto che l'ufiziale dello stato civile, secondo gli articoli 80, e 84 del codice Napoleone, dee trasmettere all'ufiziale dell'ultima abitazione del defunto, perché lo scriva nei suoi registri, sarà trasmesso a questo ufiziale per mezzo degl'intendenti, o dei sottintendenti rispettivi.

9. Gli ufiziali dello stato civile, quando avranno la dichiarazione della morte di persone, che lasciano per eredi pupilli, minori, o assenti, sono tenuti passarne subito l'avviso al giudice di pace, serbando però la regola stabilita nell'articolo 3.

Mancando a ciò saranno sospesi dal loro ufizio.

10. Gli ufiziali dello stato civile non hanno veruna forza coattiva, onde obligare alle dichiarazioni, che prescrive la legge per iscriversi agli atti dello stato civile. Le loro funzioni consistono nel ricevere e registrare le dichiarazioni, che spontaneamente vengono loro presentate, e nell'adempire agli altri atti che sono dalla legge prescritti.

11. Per l'istruzione degli ufiziali incaricati del registro degli atti dello stato civile, saranno impressi in seguito del presente regolamento gli articoli del codice Napoleone, che prescrivono la forma dei registri, gli obblighi degli ufiziali, e le penali, nelle quali incorrono in caso di contravvenzione.

La pena per le falsità, e per le contraffazioni dei registri, per la quale l'art. 52 del codice Napoleone si riporta al codice penale, sarà in questo Regno quella stabilita nell'art. 157 della legge penale.

TITOLO II *Forme dei registri, loro depositi, e loro estratti*

12. In ogni Comune vi saranno tre differenti registri in carta bollata, il primo delle nascite, e delle adozioni; il secondo dei matrimonj; il terzo delle morti: ciascuno di tai registri sarà doppio: uno sarà conservato nell'archivio del Comune, un altro in fine dell'anno sarà trasmesso al tribunale della provincia.

13. I mandati di procura, le altre carte relative agli atti contenuti nei tre suddetti registri, saranno uniti in modo che formino un volume a parte, che avrà i fogli numerati; ed in fine dell'anno sarà anche trasmesso nell'archivio del tribunale della provincia conforme all'articolo 44 del codice Napoleone.

14. Sino a che non saranno istallati i nuovi tribunali stabiliti colla legge dei 20 maggio di questo anno sull'organizzazione giudiziaria, la cifra dei registri che secondo l'art. 41 del codice Napoleone deve esser fatta dal presidente del tribunale di prima istanza, o da chi ne faccia le veci, sarà eseguita dai rispettivi capiruota delle Regie udienze provinciali e per Napoli, e terra di Lavoro dal presidente della Gran Corte della Vicaria.

15. È fra i doveri del procuratore regio del tribunale della provincia il vigilare, perché da tutti i Comuni i registri sieno tenuti in regola, e trasmessi nelle forme e nel tempo prescritto dalla legge. Egli può a quest'oggetto aver corrispondenza direttamente coi sindaci, e scriver loro le istruzioni, e le osservazioni che crederà convenienti.

16. Acciocché si ottenga l'uniformità dei registri in tutto il Regno, i volumi contenenti i diversi atti dello stato civile saranno impressi in modo che agli ufiziali incaricati del registro non rimanga altra parte, se non quella di supplire i nomi dei dichiaranti, e le circostanze variabili degli atti. Saranno pure impressi i formularj pe' casi previsti negli articoli 80, e 84 del codice Napoleone. Tutti questi modelli per mezzo dei rispettivi intendenti, e sottintendenti saranno distribuiti per ciascun Comune del Regno, e ne sarà pagato l'importo dalle Comuni medesime.

Saranno parimenti impresse le formole delle dichiarazioni delle parti. Il sindaco di ciascun Comune vigilerà che di tali esemplari ve ne sia sempre un sufficiente numero vendibile per coloro che vorranno servirsene.

Saranno prese dal Ministro dall'interno le misure necessarie perché il prezzo tanto dei fogli che devono andare a carico de' Comune, quanto dei fogli, di cui vorranno servirsi le parti, sia tenue e leggiero per quanto sarà possibile.

17. Gli atti di nascita, di matrimonio, e di morte fatti dal giorno, in cui avranno esecuzione i registri dello stato civile, non potranno esser provati che con certificati estratti dai detti registri, o in loro difetto coi mezzi stabiliti nell'articolo 46 del codice Napoleone. Pei soli atti del tempo antecedente continueranno ad aver fede i registri ecclesiastici.

18. I parrochi anco dopo l'esecuzione dei registri dello stato civile seguiranno a tenere i loro libri di battesimo, di matrimonj, di morti.

Questi testificano solo l'amministrazione de' sacramenti, e gli atti religiosi, nei quali si conformeranno alle regole della chiesa cattolica, ma i parrochi non potranno in nessun caso accordare la benedizione nuziale, se non a coloro che giustificheranno d'aver fatto notare nei registri dello stato civile il lor matrimonio.

19. Qualunque atto si scriva nei registri dello stato civile, sarà fatto *gratis*. Ma per ogni copia estratta di tali atti, l'uffiziale avrà dritto (*sic*) di esigere un carlino, purché colui, che la chiede non sia povero. Ai poveri si daranno *gratis*. È nella facoltà dei giudici di pace di ordinare che non si esigga alcun dritto (*sic*) per queste copie, o certificati, in tutti i casi, in cui lo crederanno necessario.

20. La legalizzazione del presidente del tribunale di prima istanza, mentovata nell'art. 45 del codice Napoleone, avrà luogo per quei registri, che si troveranno depositati presso la cancelleria del tribunale, secondo il disposto nell'articolo 43 del codice medesimo. Gli estratti dei registri correnti dell'anno saranno legalizzati dal giudice di pace.

TITOLO III *Delle tavole annuali, e decennali*

21. Ne' primi 15 giorni dell'anno nuovo, l'uffiziale, che avrà tenuti i registri dell'anno scorso, prima di passargli negli archivj secondo la disposizione dell'art. 43 del codice Napoleone, farà ridurre in tre tavole distinte le nascite, i matrimonj, e le morti, che vi sono state, e chiuderà con tai tavole i registri dell'anno.

22. Questa tavole saranno rimesse dal sindaco di ciascun Comune all'intendente della provincia, accompagnate da un foglio indicativo degl'individui, che vi sono contenuti per effetto delle disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, e 9 del presente decreto.

23. L'intendente paragonerà questo foglio indicativo col risultato dei registri delle carceri, case di detenzione, spedali, ed altri pubblici stabilimenti, e ritenendo le tavole particolari di ciascuna Comune nel suo archivio ne rimetterà il risultato generale al Ministro dell'interno.

24. Nel primo mese dell'anno, che succede al decennio compiuto dalle tavole annuali saranno composte tre tavole generali degli atti dell'intero decennio. Queste tavole chiuderanno i registri dell'ultimo anno dello stesso decennio, che saranno inviati all'intendente, il quale ne manderà i risultati generali al Ministro dell'interno.

25. Il nostro Ministro dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

CODICE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE (1819)

PARTE PRIMA LEGGI CIVILI

LIBRO PRIMO DELLE PERSONE

TITOLO II *Degli atti dello stato civile*CAPITOLO PRIMO *Disposizioni generali*

36. Gli atti dello stato civile esprimeranno l'anno, il giorno e l'ora in cui saranno ricevuti; i nomi, i cognomi, l'età, la professione ed il domicilio di tutti coloro che in essi saranno nominati.

37. Gli ufficiali dello stato civile non potranno inserire cosa alcuna negli atti che riceveranno, sia per annotazione, sia per qualsivoglia indicazione, oltre quello che debbe essere dichiarato da' comparenti.

38. Le parti interessate, nel caso in cui non saranno tenute a comparire personalmente, potranno farsi rappresentare da persona munita di procura speciale ed autentica.

39. I testimonj presentati per gli atti dello stato civile non potranno essere che maschi in età almeno di ventun'anni, parenti o altri; e saranno scelti dalle persone interessate.

40. L'uffiziale dello stato civile farà lettura degli atti alle parti comparenti o a' loro procuratori, ed a' testimonj.

In essi sarà fatta menzione dell'adempimento di questa formalità.

41. Questi atti saranno sottoscritti dall'uffiziale dello stato civile, da' comparenti e da' testimonj; ovvero si farà menzione della causa che ha impedito a' medesimi di sottoscriversi.

42. Gli atti dello stato civile saranno iscritti in ciascun comune sopra uno o più registri tenuti in doppio.

43. I registri saranno numerati dal primo all'ultimo foglio; e ciascuno di questi sarà cifrato dal presidente del tribunale civile, o dal giudice che ne farà le veci.

44. Gli atti saranno iscritti ne' registri immediatamente e senza alcuno spazio in bianco. Le cancellature e le postille saranno approvate e sottoscritte nello stesso modo che il corpo dell'atto. Non vi saranno abbreviature, e non potrà mettersi veruna data in cifre numeriche.

45. In fine di ogni anno i registri saranno chiusi e firmati dall'uffiziale dello stato civile; e dentro un mese uno de' registri sarà depositato negli archivj del comune, e l'altro presso la cancelleria del tribunale civile.

46. Le procure e le altre carte che debbono restare unite agli atti dello stato civile, dopo che saranno state cifrate dalla persona che le avrà prodotte, e dall'uffiziale dello stato civile, saranno depositate presso la cancelleria del tribunale col doppio de' registri, il cui deposito dee farsi in detta cancelleria.

47. Qualunque persona potrà farsi rilasciare da' depositarj de' registri dello stato civile gli estratti de' medesimi. Questi estratti uniformi a' registri e legalizzati dal presidente del tribunale civile, o dal giudice che ne sostiene le veci, faranno fede fino a che non sieno sottoposti ad un giudizio di falso.

48. Alloraquando non esistessero i registri o si fossero smarriti, avrà luogo la prova col mezzo tanto di documenti, che di testimonj; ed in questo caso i matrimonj, le nascite e le morti potranno provarsi co' registri e colle carte de' genitori defunti, egual-

mente che con testimonj; salve le disposizioni contenute nel decreto de' 16 di agosto 1815.

49. Qualunque atto dello stato civile di un nazionale o di uno straniero, fatto in un paese straniero, sarà valido, qualora siensi osservate quelle formalità che sono in uso in quel paese.

50. È lasciata a' nazionali dimoranti fuori del regno la libertà di far distendere tali atti per mezzo degli agenti diplomatici o de' consoli ivi stabiliti dal Governo.

51. In tutti i casi in cui dovrà farsi menzione di un atto relativo allo stato civile in margine di un altro atto di già inscritto, essa verrà fatta a richiesta delle parti interessate dall'uffiziale dello stato civile ne' registri correnti, o in quelli che saranno stati depositati negli archivj del comune; e successivamente dal cancelliere del tribunale civile su' registri depositati nella cancelleria: pel quale effetto l'uffiziale dello stato civile ne darà avviso entro tre giorni al procuratore regio presso il tribunale, il quale invigilerà acciocché la menzione sia fatta in modo uniforme su i due registri.

52. Ogni contravvenzione agli articoli precedenti per parte de' mentovati funzionarj, sarà dedotta innanzi al tribunale civile, e punita con una multa che non potrà eccedere venticinque ducati.

53. Ogni depositario di registri sarà risponsabile civilmente delle alterazioni che vi sopravverranno; salvo a lui il ricorso, se vi ha luogo, contro gli autori delle medesime.

54. Qualunque alterazione o falsità negli atti dello stato civile, qualunque iscrizione di questi atti fatta sopra un foglio volante, ed in altro modo che su i registri a ciò destinati, darà luogo all'azione de' danni ed interessi delle parti; restando però in vigore le pene stabilite dalle leggi del regno.

55. Il procuratore regio presso il tribunale civile sarà tenuto di verificare lo stato de' registri al tempo de loro deposito presso la cancelleria; formerà un processo verbale sommario della seguita verificaione; denunzierà le contravvenzioni o i delitti commessi dagli uffiziali dello stato civile; e farà le istanze per la loro condanna alle multe.

56. In tutti i casi in cui un tribunale civile pronunzierà intorno agli atti relativi allo stato civile, le parti interessate potranno produrne l'appello.

CAPITOLO II *Degli atti di nascita*

57. Le dichiarazioni di nascita dovranno farsi ne' tre giorni consecutivi al parto all'uffiziale dello stato civile del luogo, cui dovrà presentarsi il fanciullo o la fanciulla.

58. La nascita del fanciullo sarà dichiarata dal padre, ed in mancanza di questo, da' dottori di medicina o di chirurgia, dalle levatrici, dagli uffiziali di sanità, o da altre persone che abbiano assistito al parto; e qualora la madre avesse partorito fuori del suo domicilio, dalla persona presso di cui si sarà sgravata.

L'atto di nascita sarà senza dilazione steso alla presenza di due testimonj.

59. S'indicheranno nell'atto di nascita il giorno, l'ora ed il luogo della nascita; il sesso del fanciullo, ed i nomi che gli saranno stati dati; i nomi, i cognomi, la professione ed il domicilio del padre e della madre, e quelli de' testimonj.

60. Nel dichiararsi la nascita del fanciullo, il padre naturale può esprimere il suo nome, tacendo quello della madre, quando la medesima non vi acconsenta.

61. Chiunque trovasse un fanciullo recentemente nato, sarà tenuto a farne la consegna all'uffiziale dello stato civile, colle vesti e cogli altri effetti ritrovati presso il fanciullo; ed a dichiarare tutte le circostanze del tempo e del luogo in cui sarà stato ritrovato.

Se ne stenderà un circostanziato processo verbale, che enuncerà in oltre l'età apparente del fanciullo; il sesso; il nome che gli sarà dato dall'uffiziale dello stato civile; l'autorità civile cui sarà consegnato; se abbia marche apparenti; la qualità delle vesti, e qualunque altro segno abbia indosso. Questo processo verbale sarà iscritto ne' registri.

62. Nel caso che un fanciullo fosse portato nelle ruote dello spedale de' progetti, coloro che hanno la direzione di tali stabilimenti, saranno tenuti di darne l'avviso tra le ventiquattro ore all'uffiziale dello stato civile; e terranno un registro de' fanciulli che vi pervengono, colle necessarie indicazioni espresse nell'articolo precedente. L'uffiziale dello stato civile iscriverà nel registro il tenore del rapporto, indicando la data del giorno in cui gli è pervenuto. Il rapporto cifrato dall'uffiziale dello stato civile sarà depositato presso la cancelleria del tribunale civile, come è disposto nell'articolo 45.

63. Nascendo un fanciullo in tempo di viaggio per mare, l'atto di nascita sarà formato entro le ventiquattro ore in presenza del padre, qualora ivi si trovi, e di due testimoni presi fra gli uffiziali del bastimento, o in mancanza di questi, tra le persone dell'equipaggio. Un tale atto sarà steso, sui bastimenti del Re, dall'uffiziale dell'amministrazione della marina; e su' bastimenti appartenenti ad un armatore o negoziante, dal capitano, proprietario o padrone della nave. L'atto di nascita sarà iscritto appiè del ruolo dell'equipaggio.

64. Nel primo porto ove approderà il bastimento, tanto per prender fondo, quanto per qualunque altra causa, fuorché quella del suo disarmamento, gli uffiziali dell'amministrazione della marina, capitano, proprietario, o padrone, saranno tenuti a depositare due copie autentiche degli atti di nascita che avranno formati, in un porto del regno, presso la deputazione della salute del porto medesimo, ed in un porto straniero, nelle mani del console.

L'una di queste copie resterà in deposito presso l'ufizio della deputazione della salute, o nella cancelleria del consolato: l'altra si trasmetterà al Ministro di Stato, da cui quelle autorità dipendono; il quale farà pervenire una copia da lui certificata di ciascuno di detti atti all'uffiziale dello stato civile del domicilio del padre del fanciullo, o della madre, se il padre non è conosciuto. Questa copia sarà tosto iscritta ne' registri in continuazione e secondo l'ordine de' fogli; facendone però una semplice indicazione nel foglio corrispondente all'epoca della nascita.

65. All'arrivo del bastimento in un porto di disarmamento, il ruolo dell'equipaggio sarà depositato presso la deputazione della salute, che trasmetterà una copia dell'atto di nascita da essa sottoscritta al Ministro di Stato, da cui dipende; il quale farà pervenirla all'uffiziale dello stato civile del domicilio del padre, o, essendo questi ignoto, a quello della madre del fanciullo. Questa copia sarà immantinente iscritta ne' registri.

66. L'atto di ricognizione di un fanciullo sarà iscritto sotto la sua data ne' registri, e se ne farà menzione in margine dell'atto di nascita, qualora esista.

CAPITOLO III *Degli atti di matrimonio*

67. Il matrimonio nel regno delle Due Sicilie non si può legittimamente celebrare, che in faccia della Chiesa, secondo le forme prescritte dal Concilio di Trento. Gli atti

dello stato civile sono essenzialmente necessarj, e preceder debbono la celebrazione del matrimonio, perché il matrimonio produca gli effetti civili, tanto riguardo a conjugi che a' di loro figli.

Gli atti dello stato civile detti di sopra sono indicati ne' seguenti articoli.

68. Prima della celebrazione del matrimonio, a richiesta delle parti contraenti, sarà affisso sulla porta della casa del comune una notificazione in cui saranno indicati i nomi, i cognomi, i domicilj e le professioni de' futuri sposi; la loro qualità di maggiori o minori; ed i nomi, i cognomi, le professioni ed i domicilj de' loro genitori. Questo foglio vi rimarrà affisso pel corso di quindici giorni, in modo che il giorno dell'affissione sia di domenica, così ricadendo l'ultimo giorno del termine parimente in domenica. Spirato detto termine, l'uffiziale dello stato civile farà un atto in cui sarà inserita la notificazione anzidetta da parola a parola; e vi attesterà essere stata fatta l'affissione in tal giorno e mese, e che sieno scorsi i giorni prescritti dalla legge. Questo atto sarà inscritto in un registro tenuto colle prescrizioni dell'articolo 43. Non celebrandosi il matrimonio fra l'anno da computarsi dalla scadenza del termine dell'affissione, dovrà la notificazione rinnovarsi nel modo e forma di sopra stabilita.

69. Gli atti di opposizione al matrimonio saranno sottoscritti sull'originale e sulla copia dagli opposenti, o da persone munite di loro procura speciale ed autentica. Essi dovranno essere intimati colla copia della procura alla persona o al domicilio delle parti, ed all'uffiziale dello stato civile, il quale apporrà il *visto* sull'originale. Indi l'uffiziale dello stato civile farà senza ritardo una sommaria menzione delle opposizioni sul registro delle notificazioni; ed in margine della iscrizione di dette opposizioni farà altresì menzione de' giudicati o degli atti della inibizione tolta, copia de' quali gli sarà stata rimessa.

70. Nel caso di opposizione l'uffiziale dello stato civile non potrà passar oltre, se non gli sia presentato l'atto della tolta opposizione, sotto pena di ducati sessanta d'ammenda, e di tutti i danni ed interessi.

71. Non essendovi opposizione, ne sarà fatta menzione nel registro delle notificazioni; e se le notificazioni sono state fatte in più comuni, le parti produrranno un certificato dell'uffiziale dello stato civile di ciascun comune, onde consti che non esiste opposizione alcuna: e di detti certificati sarà fatta memoria nel registro anzidetto.

72. L'uffiziale dello stato civile si farà dare l'atto di nascita de' futuri sposi. Quello sposo che si troverà nella impossibilità di procurarselo, potrà supplirvi con presentare un atto di notorietà dato dal giudice del circondario della sua nascita, o di quello del suo domicilio.

73. L'atto di notorietà conterrà la dichiarazione di sette testimonj dell'uno o dell'altro sesso, sieno o non parenti, de' nomi, de' cognomi, della professione e del domicilio del futuro sposo, e di quelli de' genitori, se sono conosciuti; del luogo, e, per quanto sarà possibile, dell'epoca della sua nascita, e delle cause per le quali non può produrne l'atto. I testimonj sottoscriveranno l'atto di notorietà, unitamente al giudice del circondario; e nel caso che non potessero o non sapessero scrivere, se ne farà menzione.

74. L'atto di notorietà sarà presentato al tribunale civile della provincia o valle del comune dove si dee celebrare il matrimonio. Il tribunale, dopo aver sentito il procurator regio, darà o ricuserà la sua omologazione, a misura che troverà sufficienti le dichiarazioni de' testimonj, e le cause per le quali non si possa produrre l'atto di nascita.

75. Richiederà ancora l'atto autentico del consenso de' padri, delle madri, dell'avo paterno, o in mancanza loro, di quello della famiglia. Questo atto conterrà i nomi, i cognomi, le professioni, i domicilj del futuro sposo, e di tutti coloro che saranno concorsi all'atto; come anche il loro grado di parentela.

76. Gli atti anzidetti saran fatti e presentati all'uffiziale dello stato civile del comune ove la futura sposa avrà il domicilio. Questo domicilio, per ciò che riguarda gli atti dello stato civile, si avrà per stabilito con tre mesi di abitazione continua nel comune.

77. Nel giorno indicato dalle parti, che non potrà esser fissato prima del quarto giorno dopo il termine delle notificazioni, l'uffiziale dello stato civile nella casa del comune, ed in presenza di quattro testimonj, sieno o non parenti, farà lettura alle parti de' documenti soprammentovati relativi al loro stato, egualmente che del capitolo sesto del titolo *del matrimonio* intorno a' diritti ed obblighi rispettivi degli sposi. Riceverà da ciascuna delle parti, una dopo l'altra, la dichiarazione che elleno solennemente promettono di celebrare il matrimonio avanti la Chiesa, secondo le forme prescritte dal sacro Concilio di Trento; e ne stenderà immediatamente l'atto.

78. Non adempiendosi dalle parti alla celebrazione del matrimonio, non vi sarà civilmente altra azione che pe' danni, a termini dell'articolo 148.

79. L'atto di solenne promessa enunciato nell'articolo 77 conterrà

- 1°. I nomi, i cognomi, le professioni, l'età, il luogo di nascita ed il domicilio di ciascuno degli sposi;
- 2°. Se sono maggiori o minori;
- 3°. I nomi, i cognomi, le professioni ed i domicilj de' padri e delle madri;
- 4°. Il consenso de' padri e delle madri, dell'avo paterno, e quello della famiglia, ne' casi ove sono richiesti;
- 5°. Gli atti rispettosi, ove se ne sieno fatti;
- 6°. Le notificazioni a' diversi domicilj;
- 7°. Le opposizioni, se ve ne sono state; la loro cessazione; ovvero la menzione, che non vi è stata opposizione;
- 8°. La solenne promessa de' futuri sposi di celebrare il matrimonio in faccia della Chiesa, secondo le forme prescritte dal Concilio di Trento;
- 9°. I nomi, i cognomi, l'età, la professione ed i domicilj de' testimonj che sono intervenuti alla promessa.

Di questo atto l'uffiziale dello stato civile ne darà copia a' futuri sposi in doppia spedizione, per esser presentata al parroco cui la celebrazione del matrimonio si appartiene.

80. Il parroco in seguito della esibizione della copia dell'atto anzidetto, ed adempite le canoniche prescrizioni, procederà alla celebrazione del matrimonio. Delle due spedizioni ne riterrà una per se; e farà fede in piede dell'altra della seguita celebrazione del matrimonio, indicando il giorno, il mese e l'anno, ed i nomi de' testimonj.

Rinvierà all'uffiziale dello stato civile questa spedizione, e ne domanderà riscontro.

L'uffiziale dello stato civile ne farà subito notamento nel suo registro in margine dell'atto: e quindi il matrimonio sarà tenuto per legge solennemente celebrato.

81. Il parroco dovrà ricusarsi a celebrare il matrimonio senza l'esibizione della copia dell'atto della solenne promessa fatta innanzi all'uffiziale dello stato civile, avvertendo i futuri conjugj, che senza questa promessa il matrimonio non produrrebbe gli effetti civili.

CAPITOLO IV *Degli atti di morte*

82. Non si darà sepoltura, se non previa autorizzazione dell'uffiziale dello stato civile, da darsi su carta semplice e senza spese. L'uffiziale dello stato civile non potrà accordarla, se non dopo che si sarà trasferito presso il defunto per assicurarsi della morte, e dopo lo spazio di ore ventiquattro dalla morte medesima; a riserva de' casi contemplati da' regolamenti di polizia.

83. Si stenderà l'atto di morte dall'uffiziale dello stato civile sulla dichiarazione di due testimonj. Questi testimonj, se è possibile, saranno due più prossimi parenti, o vicini, o, quando la morte di qualche persona accada fuori del di lei domicilio, quelli nella di cui casa sarà essa defunta, ed un parente o altro testimonio.

84. L'atto di morte conterrà il nome, il cognome, l'età, la professione ed il domicilio del defunto; il nome e cognome del conjuge, se la persona defunta era congiunta in matrimonio o vedova; i nomi, i cognomi, l'età, le professioni ed i domicilj de' dichiaranti; ed il grado di loro parentela, se sono parenti. Lo stesso atto conterrà in oltre, per quanto si potranno sapere, i nomi, i cognomi, la professione ed il domicilio del padre e della madre del defunto, ed il luogo della sua nascita.

85. In caso di morte negli ospedali militari civili, o in altre case pubbliche, i superiori, direttori, amministratori o soprantendenti di queste saranno tenuti di darne l'avviso entro ore ventiquattro all'uffiziale dello stato civile, il quale vi si trasferirà per assicurarsi della morte, e ne stenderà l'atto, in seguito delle dichiarazioni che gli saranno state fatte, e delle informazioni che avrà prese, in conformità del precedente articolo.

Negli spedali e nelle suddette case si terranno registri destinati ad inscrivere queste dichiarazioni ed informazioni.

L'uffiziale dello stato civile trasmetterà l'atto di morte all'uffiziale dell'ultimo domicilio della persona defunta, il quale lo iscriverà ne' registri.

86. Risultando segno o indizj di morte violenta, o essendovi luogo a sospettarla per altre circostanze, non si potrà seppellire il cadavere, se non dopo che l'uffiziale di polizia assistito da un medico o chirurgo abbia steso il processo verbale sullo stato del cadavere e delle circostanze relative; come anche delle notizie che avrà potuto ricavare sul nome, sul cognome, sulla età, sulla professione, sul luogo di nascita e sul domicilio del defunto.

87. L'uffiziale di polizia dovrà immantinente trasmettere all'uffiziale dello stato civile del luogo ove sarà morta la persona, tutte le notizie enunciate nel suo processo verbale, in vista delle quali si stenderà l'atto di morte.

L'uffiziale dello stato civile ne trasmetterà una copia a quello del domicilio della persona defunta, se è noto: questa copia sarà iscritta ne' registri.

88. I cancellieri criminali saranno tenuti fra ventiquatt'ore dalla esecuzione di una sentenza di morte a trasmettere all'uffiziale dello stato civile del luogo ove il condannato avrà sofferta l'esecuzione, tutte le notizie enunciate nell'articolo 84, in vista delle quali si stenderà l'atto di morte.

89. Morendo alcuno nelle prigioni, ovvero nelle case di arresto o di detenzione, ne sarà dato immediatamente avviso da' carcerieri o custodi allo uffiziale dello stato civile, il quale ivi si trasferirà, come è detto nell'articolo 85, e stenderà l'atto di morte.

90. In qualunque caso di morte violenta, o di morte accaduta nelle prigioni e case di arresto, o di esecuzione delle sentenze di morte, non si farà ne' registri veruna menzione

di tali circostanze: e gli atti di morte saranno semplicemente stesi nella forma prescritta dall'articolo 84.

91. Succedendo la morte in un viaggio di mare, se ne formerà l'atto entro ventiquattro ore alla presenza di due testimonj presi fra gli uffiziali del bastimento, o in loro mancanza fra gli uomini dell'equipaggio. Questo atto sarà steso, sopra un bastimento del Re, dall'uffiziale di amministrazione della marina; e sopra un bastimento appartenente ad un negoziante o ad un armatore, dal capitano, proprietario o padrone del naviglio. L'atto di morte sarà iscritto appiè del ruolo dell'equipaggio.

92. Al primo porto a cui approderà il bastimento, sia per pigliar fondo, sia per qualunque altra causa, fuorché quella del suo disarmamento, gli uffiziali di amministrazione della marina, capitano, proprietario o padrone, i quali avranno formato atti di morte, saranno tenuti a depositarne due copie presso le autorità indicate nello articolo 64, le quali eseguiranno ciò che quivi è prescritto.

Nell'arrivo del bastimento nel porto di disarmamento, il ruolo di equipaggio si depositerà all'ufficio della deputazione della salute. Questa ne trasmetterà al Ministero di Stato, da cui dipende, una copia autentica, per praticarsi ciò che per gli atti di nascita è disposto nell'articolo 65.

DECRETO DI FERDINANDO I RE DELLE DUE SICILIE,
CONCERNENTE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI UFFIZIALE
DELLO STATO CIVILE DEL 14 SETTEMBRE 1819, N. 1719.

Veduto il titolo II, libro I della parte I del codice per lo Regno delle Due Sicilie, sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e, decretiamo quanto siegue.

Art. 1. Le funzioni di uffiziali dello stato civile nel nostro regno delle Due Sicilie sono affidate a' sindaci de' rispettivi comuni.

2. I Sindaci nel caso di assenza o di altro legittimo impedimento saranno rimpiazzati nelle funzioni di uffiziali dello stato civile da' secondi eletti.

3. Pe' comuni riuniti, ne' luoghi ne' quali trovansi stabiliti particolari eletti, le funzioni di uffiziali dello stato civile saranno esercitate da' medesimi sotto la dipendenza de' sindaci.

4. I sindaci eserciteranno le funzioni di uffiziali dello stato civile sotto la immediata e diretta vigilanza de' regj procuratori de' tribunali civili; e dovranno corrispondere co' medesimi per tutto ciò che ha rapporto ad un tale oggetto.

5. I regj procuratori, a fine di assicurare la regolarità ed esattezza de' registri degli atti dello stato civile, ne faranno verificare lo stato, una volta almeno in ogni bimestre, per mezzo de' regj giudici di circondario o di altri soggetti idonei che destineranno.

6. Le funzioni di uffiziali dello stato civile sono meramente gratuite. Sarà esatto solamente un carlino, o sia un tarì siciliano, per ogni copia estratta dagli atti dello stato civile, purché colui che la chiede non sia povero.

7. I nostri Segretarj di Stato Ministri di grazia e giustizia e degli affari interni, ed il Ministero di Stato presso il Luogotenente generale ne' reali dominj al di là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che riguarda.

CODICE CIVILE PER GLI STATI DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA
PROMULGATO DALLA DUCHESSA MARIA LUIGIA IL 23 MARZO 1820

PARTE QUARTA *Delle prove dello stato delle persone*

279. La prova della cittadinanza, del matrimonio, della nascita, della morte, e delle tutele si trae da' pubblici registri.

280. I registri sono formati e tenuti da un pubblico ufficiale destinato dal governo.

281. In ciascun foglio dei medesimi dev'essere il numero progressivo, e la sottoscrizione di chi vi ha apposti i detti numeri. La prima pagina del primo foglio indica di quanti fogli sia composto ciascun registro, ed a qual classe appartenga.

282. I registri saranno compilati senza interruzione, senza abbreviature, e senza date in cifre numeriche.

283. in ogni registrazione si esprime l'anno, il giorno, in cui viene fatta, il nome e cognome, l'età, la professione, e il domicilio di tutti coloro che v'intervengono.

284. Le registrazioni verranno sottoscritte dalla persona incaricata di tenere i registri, e da quelle che sono intervenute; e quando queste nol possano, si farà menzione della causa, onde ne furono impediti.

Le cancellature, e le postille saranno per egual modo approvate, e sottoscritte.

285. Qualunque persona potrà farsi dar copia de' registri dai loro depositarj.

Questa copia da essi autenticata farà prova fino a che sia proposta eccezione di falso.

286. Ogni contravvenzione agli articoli precedenti per parte del pubblico ufficiale, ogni alterazione, o falsità darà luogo all'azione dei danni ed interessi delle parti, oltre all'azione pubblica per ragione di delitto.

287. Qualunque registro relativo allo stato delle persone formato in paese straniero, farà prova, se tenuto giusta le leggi e gli usi del paese medesimo.

288. Lo stato, che si attribuisce a ciascuno dai pubblici registri, e dal possesso conforme, si ritiene per tale fino a piena prova in contrario.

289. I procuratori ducali avranno cura onde i registri siano tenuti nelle forme prescritte dalla legge; potranno a quest'oggetto verificarne lo stato, e promuovere la punizione dei trasgressori.

TITOLO I *Dei requisiti comuni ai registri di cittadinanza, di matrimonio,
di nascita, e di morte*

290. Per formare e tenere questi registri tanto nelle città quanto nelle campagne, il governo destina il capo del comune, e gli accorda la facoltà di delegare, previa però la superiore approvazione.

291. Vi è un particolare registro per ogni classe degli atti sovrindicati, e ciascun registro vien fatto in doppio.

292. Prima che sopra questo doppio registro sia scritto alcun atto, l'uno e l'altro vien presentato al capo dell'archivio, cui sono sottoposti i comuni pel deposito degli altri atti pubblici.

Questi sarà tenuto di ridurre i due originali alla forma prescritta nell'articolo 281.

293. I testimonj, la cui presenza è richiesta agli atti delle registrazioni, saranno maschi, cittadini, maggiori.

294. Il capo del comune o la persona delegata legge gli atti alle parti che intervengono ed ai testimonj, e fa menzione della lettura.

295. In fine d'ogni anno i registri sono chiusi e sottoscritti dal capo del comune, e dentro un mese l'uno dei registri è depositato nell'archivio particolare di ciascun comune, e l'altro nell'archivio pubblico unitamente alle procure ed altri documenti relativi.

296. In ogni caso, in cui convenga far menzione di un atto concernente lo stato delle persone in margine ad un altro già iscritto, questa vien fatta dal capo del comune sui registri che trovansi tuttora aperti, e dal capo del pubblico archivio se i registri vi furono depositati.

CAPO I *Della forma particolare dei registri di cittadinanza*

297. Le dichiarazioni, di cui nell'art. 14, saranno fatte al pubblico ufficiale in presenza di due testimonj, o dalla persona stessa, che vuol godere della cittadinanza, o da un suo procuratore speciale.

298. Nel caso dell'articolo 19 il forestiero, che ottiene dal Sovrano il rescritto di cittadinanza, dovrà entro un mese dalla data del medesimo presentarlo o in persona o per mezzo di speciale procuratore all'ufficial pubblico del comune, in cui egli sceglierà di stabilire il domicilio: l'ufficiale dovrà trascriverlo per intero nei registri.

299. Quando una tale trascrizione venga eseguita entro il termine stabilito all'articolo precedente, il rescritto avrà effetto dal giorno della sua data, e in caso contrario si avrà per non ottenuto.

300. Se alcuno sia dichiarato decaduto dai diritti di cittadinanza per sentenza passata in giudicato, un estratto autentico di questa sentenza dovrà presentarsi entro otto giorni al pubblico ufficiale dal cancelliere del tribunale.

L'ufficiale lo trascriverà ne' suoi registri, e lo terrà unito ai medesimi per l'oggetto, di cui nell'articolo 295.

CAPO II *Della forma particolare dei registri di matrimonio*

301. Prima della celebrazione del matrimonio gli sposi dovranno presentarsi al pubblico ufficiale del domicilio della futura sposa, e dichiarare la loro intenzione di unirsi in matrimonio: dovranno pure colla esibizione delle fedi autentiche di nascita giustificare la loro età, e con pubblico documento dar prova del consenso speciale delle persone, di cui all'articolo 35, quando le stesse persone non lo prestino nanti il pubblico ufficiale, non che della dispensa ottenuta, ove fosse stata necessaria.

302. In caso di vedovanza si dovrà dal vedovo futuro sposo oltre la fede di nascita produrre quella dell' anteriore suo matrimonio e della morte del conjuge precedente.

303. Lo sposo, o la sposa, cui non sarà possibile di procurarsi la fede di nascita, o le altre, di cui si è parlato all' articolo precedente, potrà supplirvi col presentare un atto di notorietà, da ottenersi dal pretore del luogo della nascita, o da quello del suo domicilio.

304. L'atto di notorietà si forma colla dichiarazione di sette testimonj ancorché sieno femmine, o parenti, i quali attestino i fatti, di cui mancano le prove.

Nell'atto stesso dovranno indicarsi le cause, per cui non possono esser prodotte le fedi.

I testimonj sottoscriveranno unitamente al giudice l'atto medesimo, e nel caso che non potessero o non sapessero scrivere, ne sarà fatta menzione.

305. L'atto di notorietà vien presentato al tribunal civile del luogo, in cui è per celebrarsi il matrimonio. Il tribunale accorda la sua omologazione se trova sufficienti le dichiarazioni de' testimonj, e le cause, per le quali non siansi potute produrre le fedi.

306. L'ufficial pubblico dopo di aver fatto su' registri speciale menzione dell' esecuzione delle sovra esposte solennità, e dopo di avervi unite le procure, o altri documenti prodotti, consegna alle parti un'attestazione in forma autentica, che comprova la detta esecuzione.

307. Nel caso che all'ufficial pubblico fosse stata significata un' opposizione a norma dell' articolo 48, egli sospende di ricevere le dichiarazioni, e di consegnare l'attestazione, di cui negli articoli precedenti.

308. Entro otto giorni da quello del matrimonio lo sposo presenta al pubblico ufficiale la fede, colla quale il parroco attesta la celebrazione del matrimonio, indicandone il giorno mese ed anno, ed i testimonj che vi furono presenti.

Per gli ebrei, lo sposo presenterà la fede della persona, che avrà legittimamente presieduto al matrimonio.

309. L'ufficial pubblico trascrive per esteso sui registri del matrimonio la detta fede, e ne conserva l'originale cogli altri documenti, che alla fine dell'anno devono depositarsi negli archivj.

310. Lo sposo, che non presenta entro il prescritto termine la suddetta fede, incorrerà una multa non minore di venti lire nuove, né maggiore di duecento.

311. Se la significazione dell'atto di opposizione all'ufficial pubblico vien fatta dopo aver ricevute le dichiarazioni, e consegnata l'attestazione, di cui all' articolo 306, gli resta proibito di più ricevere e registrare le fedi, di cui nell' articolo 308.

312. In caso di opposizione l'ufficial pubblico non potrà più né ricevere le dichiarazioni, né consegnare l'attestazione, di cui nell' articolo 306, né registrare le fedi, di cui nell' articolo 308, se non dopo che siasi a lui fatto constare che l' opposizione è tolta o per sentenza passata in giudicato, o per la desistenza dell'opponente.

La sentenza sarà presentata in copia autentica al pubblico ufficiale, che l'unirà ai registri; la desistenza sarà provata o per la dichiarazione fatta dall'opponente al pubblico ufficiale in presenza di due testimonj, o col produrre l'atto autentico che lo contenga.

313. Il pubblico ufficiale si farà presentare ogni mese una nota distinta de' matrimonj dalle persone, nanti di cui saranno stati celebrati, onde riconoscere se da ciascuno degli sposi siasi adempito quanto è disposto nell' articolo 308 per dar luogo all' azione pubblica contro questi ultimi, ove abbiano contravvenuto.

314. Ogni cittadino che contragga matrimonio in paese straniero, dovrà, sotto le pene determinate dall'articolo 310, entro quindici giorni da quello del suo ritorno presentarne il documento autentico al pubblico ufficiale del suo domicilio, che lo inserirà nei registri.

CAPO III *Della forma particolare dei registri di nascita*

315. Le dichiarazioni di nascita deggiono farsi al pubblico ufficiale in presenza di due testimonj entro i primi sei giorni dal parto.

316. La nascita del fanciullo viene dichiarata dal padre, ed in mancanza di esso dai dottori di medicina, o chirurgia, dalle levatrici, o da altre persone, che abbiano assistito al parto, e se la madre trovavasi fuori della propria casa, anche dalla persona presso cui avrà partorito.

317. Saranno indicati nell'atto di nascita il giorno, l'ora, ed il luogo della medesima, il sesso del neonato, e i nomi che gli saranno stati dati, i nomi, cognomi, la professione, ed il domicilio del padre e della madre, e quelli de' testimonj.

318. Le dichiarazioni di nascita che si volessero fare dopo il termine stabilito nell'articolo 315, non possono essere ricevute dal pubblico ufficiale, se non vi è autorizzato da sentenza del pretore del luogo della nascita.

La detta sentenza, che viene pronunciata ad istanza delle parti interessate, deve comprovare il tempo della nascita, e le circostanze indicate nell'articolo antecedente.

319. Chiunque trova un fanciullo recentemente nato ha l'obbligo di presentarlo al pubblico ufficiale colle vesti, ed altre robe trovate con lui.

L'ufficiale riceve il fanciullo per consegnarlo insiem colle vesti, ed altre robe ai pubblici ospizj, ne forma processo indicandovi anche le circostanze del tempo e del luogo in cui fu trovato, la sua età apparente, il sesso, ed il nome che gli vien dato.

Questo processo sarà trascritto ne' registri di nascita, e vi resterà unito.

320. I custodi de' pubblici ospizj non possono ritenere alcun fanciullo ivi portato, se non ne abbiano fatta la denuncia al pubblico ufficiale, che deve formarne processo da registrarsi come nell'articolo precedente.

321. Se un fanciullo nasce in paese straniero debbono i genitori esibire la fede autentica di nascita all'ufficial pubblico del loro comune, che la trascriverà ne' registri, e ve la terrà unita; e devono inoltre fare le dichiarazioni, di cui all'articolo 317, quando non leggansi nella fede esibita.

322. Ne' registri degli atti di nascita, di cui è depositario quel pubblico ufficiale, che avrà registrato, o dovrà registrare l'atto di matrimonio degli sposi, dovranno riceversi le dichiarazioni che i medesimi facciano per la legittimazione de' figli a termine dell'articolo 134.

323. Se queste dichiarazioni non furono fatte né per atto pubblico, né per scrittura privata, dovranno farsi dagli sposi congiuntamente innanzi al detto pubblico ufficiale, colla esibizione della fede di nascita del figlio, e quando non si potesse presentar detta fede, colla indicazione di tutte le circostanze, di cui all'articolo 317.

324. Se la dichiarazione sarà stata fatta per atto pubblico, copia autentica, dell'atto medesimo dovrà presentarsi dall'uno almeno dei conjugj, od anche dal figlio, che si è voluto legittimare, sia in persona, sia col mezzo di speciale procuratore, coll'indicar

tuttavia le circostanze accennate nell'articolo precedente, qualora non fossero state indicate nell'atto da presentarsi al pubblico ufficiale.

325. Se la dichiarazione sia stata fatta per privata scrittura, dovrà questa esibirsi dalli due conjugi unitamente, o dall'uno di essi quando l'altro fosse premorto, nel qual caso dovrà pure esibirsi la fede della sua morte.

326. Il pubblico ufficiale trascriverà ne' registri le dette dichiarazioni, e vi unirà i documenti presentati per gli effetti, di cui all'articolo 295.

327. Se il luogo della nascita del figlio legittimato è diverso da quello, in cui, a termine dell'articolo 322, dovranno essere registrate le sovraadette dichiarazioni, un autentico estratto delle medesime sarà dato dal pubblico ufficiale, e sarà poi fatto inserire nei registri, ove trovasi iscritto l'atto di nascita, in margine del quale se ne dovrà far menzione.

328. Se il pubblico ufficiale, che riceve le suddette dichiarazioni, è anche depositario de' registri, ne' quali è iscritto l'atto di nascita del figlio legittimato, sarà tenuto a far menzione delle stesse dichiarazioni in margine all'atto di nascita.

329. Quando il matrimonio susseguente è stato celebrato in estero paese, la dichiarazione, di cui sopra, dovrà farsi innanzi al pubblico ufficiale del luogo del domicilio de' conjugi. In questo caso dovrà presentarsi copia autentica dell'atto di matrimonio, e di quello di nascita del figlio legittimato. Che se l'atto di nascita non si può presentare, vi dovrà essere supplito dai dichiaranti coll'indicazione delle circostanze accennate nell'articolo 317.

330. In caso di legittimazione per rescritto del Principe, la persona che lo avrà ottenuto dovrà presentarlo al pubblico ufficiale del luogo del suo domicilio. Questi lo trascriverà per intero ne' registri degli atti di nascita facendone menzione in margine all'atto di nascita del figlio legittimato, se questo di trova ne' suoi registri.

Se il luogo della nascita del figlio sarà diverso da quello del domicilio dell'impe-
trante, avrà luogo la disposizione dell'articolo 327.

331. Negli stessi registri degli atti di nascita del luogo del domicilio dell'adottante si dovrà trascrivere l'atto dell'adozione, che sarà presentato da una delle parti interessate al pubblico ufficiale, da cui verrà unito ai registri.

332. La presentazione del rescritto di legittimazione, e quella dell'atto di adozione dovrà farsi entro due mesi dal giorno dell'adozione, e del rescritto, altrimenti l'una e l'altra rimarranno senza effetto.

CAPO IV *Della forma particolare de' registri di morte*

333. Non si dà sepoltura se non previa la permissione del pubblico ufficiale, che dovrà accordarla in iscritto, e senza spesa. Questi però dovrà prima trasferirsi nel luogo dov'è il corpo del defunto per assicurarsi della morte, e lasciare scorrere ore ventiquattro dalla morte medesima, a riserva de' casi indicati dai pubblici regolamenti.

334. La dichiarazione di morte vien ricevuta dal pubblico ufficiale in seguito delle deposizioni di due testimonj, i quali, se è possibile, saranno due prossimi parenti, o due vicini. Se la persona sia morta fuori del proprio domicilio, quegli, nella di cui casa morì, ed un altro qualunque di ciò informato, ne fanno la dichiarazione.

335. La detta dichiarazione contiene il nome, cognome, domicilio, l'età, e professione del defunto; il nome, e cognome del conjuge, o premorto, o superstite; il nome, cognome, l'età, la professione, e il domicilio de' dichiaranti, ed il grado di loro parentela col defunto.

Contiene inoltre per quanto si potranno sapere i nomi, cognomi, la professione, ed il domicilio del padre e della madre del defunto, ed il luogo della sua nascita.

336. Allorché verrà presentato all'ufficial pubblico il cadavere di un neonato, di cui prima non sia stata registrata la nascita, malgrado l'asserzione che si facesse da' conjugi, o da altri che il fanciullo sia nato vivo, egli non dovrà che far processo dello stato, in cui lo trova, coll'aggiungere la dichiarazione de' testimonj, che depongono del nome, cognome, domicilio, e della professione del padre e della madre del fanciullo, e l'indicazione dell'anno, del giorno, e dell'ora, in cui il fanciullo si asserirà nato.

Questo processo non porterà pregiudizio alla questione dell'essere, o no nato vivo il bambino.

337. In caso di morte negli spedali militari, o civili, ed in altre case di pubblica beneficenza, i superiori, direttori, amministratori di queste saranno tenuti di darne l'avviso entro ventiquattr'ore al pubblico ufficiale, il quale vi si trasferirà per assicurarsi della morte, e ne formerà l'atto in conseguenza delle dichiarazioni, che gli saranno fatte, e delle informazioni, che avrà prese intorno alle circostanze, di cui nell'articolo 335.

Nei detti spedali e nelle dette case si terranno registri destinati ad inscrivere queste dichiarazioni ed informazioni.

L'ufficial pubblico trasmetterà l'atto di morte all'ufficiale dell'ultima abitazione della persona defunta, il quale lo iscriverà nei registri.

338. Apparendo segni, o indizj di morte violenta, od essendovi luogo a sospettarla per altre circostanze, non si potrà seppellire il cadavere se non dopo che il pubblico ministero, o un ufficiale di buongoverno assistito da un medico o chirurgo abbia compilato il processo sullo stato del cadavere, e sulle circostanze relative, come anche su le notizie, che avrà potuto raccogliere intorno al nome, cognome, luogo di nascita, e intorno all'età, professione, e abitazione del defunto.

339. Chi avrà compilato siffatto processo dovrà tosto comunicare al pubblico ufficiale del luogo, dove sarà morta la persona, tutte le notizie enunciate nel processo medesimo, in vista delle quali si stenderà l'atto di morte.

Il pubblico ufficiale ne trasmetterà una copia a quello dell'ultima abitazione, se è nota, che avea la persona defunta. Questa copia sarà iscritta nei registri.

340. I cancellieri criminali dovranno entro ventiquattr'ore dall'esecuzione di una sentenza di morte comunicare al pubblico ufficiale del luogo, in cui il condannato avrà subita la pena, tutte le notizie enunciate nell'articolo 335, in conformità della quale comunicazione egli scriverà l'atto di morte.

341. Morendo alcuno nelle prigioni, ovvero nelle case di arresto e di detenzione, ne sarà dato immediatamente avviso dai carcerieri o custodi al pubblico ufficiale, il quale vi si trasferirà, e compilerà l'atto di morte nelle forme prescritte dall'articolo 337.

342. In qualunque caso o di morte accaduta ne' luoghi indicati nell'articolo antecedente, o di esecuzione di sentenze di morte, non si farà ne' registri alcuna menzione di tali circostanze, e gli atti di morte saranno semplicemente compilati nella forma prescritta dall'articolo 335.

343. Quando fosse stato sepolto un cadavere senza la previa licenza del pubblico ufficiale non potrà essere ricevuto l'atto di morte sui pubblici registri se non dopo sentenza del pretore del luogo pronunciata ad istanza delle parti interessate. La sentenza dovrà essere inserita nei registri.

REGIE LETTERE PATENTI CON LE QUALI CARLO ALBERTO RE DI SARDEGNA,
APPROVA L'ANNESSO REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEI REGISTRI
DESTINATI AD ACCERTARE LO STATO CIVILE, IN DATA 20 GIUGNO 1837.

Regolamento per la tenuta de' registri destinati ad accertare lo stato civile

CAPO I *Dei registri tenuti dai Paroci*

Art. 1. I registri parochiali di nascita, battesimo, matrimonio e morte debbono essere tenuti in modo uniforme in tutti i domini continentali di Sua Maestà. A quest'effetto i paroci si serviranno dei registri che loro saranno rimessi dai rispettivi Ordinari diocesani, cui il Reale governo li farà a tal uopo giungere, stampati in carta libera a spese de' Comuni. Siffatti registri saranno vidimati dagli Ordinari medesimi, o dalla loro Curia ecclesiastica, e dai Prefetti dei tribunali, o da chi ne fa le veci, ed in essi i paroci iscriveranno in doppio registro originale le nascite, i matrimoni ed i decessi, riempiendo a penna i vacui dei relativi esemplari.

2. Gli atti saranno iscritti sul doppio registro senza interruzione, e senza alcuno spazio; vi si esprimerà non in cifre numeriche, ma con lettere l'anno, il mese, il giorno e l'ora dei rispettivi atti di nascita, matrimonio e decesso: altrettanto si praticherà se occorra di notare qualunque altra data nel corpo degli atti suddetti.

3. Ciascun atto sarà sottoscritto dalle parti, o dai dichiaranti, non che dai testimoni nei casi in cui sono necessari, e dal paroco o da chi ne fa le veci. Se taluno non sapesse o non potesse scrivere si farà ciò risultare da apposita dichiarazione.

4. Nel riempire a penna i vani non si faranno abbreviazioni, si eviteranno per quanto si può le cancellazioni e le postille: ed in caso di necessità le prime si faranno in modo che possa leggersi quanto fu cancellato, e le seconde si porteranno non in margine, ma a piedi dell'atto, ed avanti le sottoscrizioni, dopo le quali non sarà lecito aggiungerne altre.

5. Negli atti succennati non si potrà inserire alcuna cosa sia per annotazione, sia per qualsivoglia indicazione oltre ciò che si è prescritto.

6. I testimoni che sarà necessario adoperare pe' medesimi atti saranno per quanto è possibile scelti fra maschi, e maggiori di età.

7. In fine di ogni anno i registri come sopra formati saranno chiusi e sottoscritti dal paroco rispettivo: dentro il mese il paroco trasmetterà uno dei due registri originali, ed insieme una copia di essi all'Ordinario diocesano, il quale, conservata la copia nella sua cancelleria, invierà entro il mese successivo l'originale al Prefetto della provincia. Il paroco dovrà nella copia attestare di averla collazionata, e di essere conforme all'originale.

8. Qualunque persona sarà in circostanza di richiedere alcun estratto di questi registri, dovrà indirizzarsi al parroco che glielo spedirà in carta libera, secondo la modula contenuta negli esemplari in stampa.

9. Non sarà lecito di procedere a rettificazione di alcuno degli atti di nascita, matrimonio e morte senza che sia presentata la sentenza del tribunale ecclesiastico o civile, secondo che le rettificazioni riguarderanno materia di rispettiva loro competenza, colla quale sentenza venga la rettificazione ordinata in contraddittorio degli interessati: tale sentenza non potrà in alcun caso nuocere a quelli che non furono né chiamati, né sentiti.

10. Le sentenze di rettificazione, di cui dovranno presentarsi al parroco due copie autentiche, verranno da esso unite a ciascun doppio del registro corrente ed in fine di esso. Il parroco farà in margine dell'articolo rettificato menzione della sentenza colla indicazione del registro nel quale verrà inserita, senza cancellare né variare in alcuna parte l'articolo del medesimo. Qualora il doppio del registro che contiene l'articolo da rettificare, già si fosse trasmesso al Prefetto, eguale annotazione ed inserzione farà egli eseguire in detto registro della sentenza pronunciata dal Tribunale sì civile che ecclesiastico.

11. Si uniranno pure dal parroco al registro corrente le fedi autentiche trasmessegli dal Reale Governo in prova della morte di persone domiciliate nella di lui parrocchia, o della nascita dei loro figli, avvenute entrambe all'estero, all'armata, od a bordo di qualche bastimento. Similmente si unirà copia di dette fedi al fine del doppio del registro, da rimettersi come si è già indicato, e tanto sull'uno che sugli altri degli stessi registri si farà menzione delle fedi sopra espresse colla data del giorno in cui il parroco le avrà ricevute.

12. Negli atti di nascita si noteranno il giorno, l'ora ed il luogo della nascita, e del battesimo, il sesso del neonato, i nomi che gli saranno stati imposti, i nomi, cognomi, la professione ed il domicilio del padre e della madre, del padrino e della madrina.

13. Il padre, se intervenga al battesimo, o chi in suo nome si presenterà al parroco, dovrà indicare la nascita. In mancanza di ambedue sarà indicata da quella persona da cui il parroco sarà stato richiesto dell'amministrazione del battesimo.

14. Quando non sarà conosciuto il padre in dipendenza di legittimo matrimonio, se non vi sarà espressa dichiarazione del medesimo non si potrà mai inserire riguardo alla paternità la dichiarazione altrui, nemmeno quella della madre. In ciò per altro che riguardo i matrimoni segreti detti di *coscienza*, e la nascita della prole da essi proveniente, non s'intendono punto innovate le regole vigenti; potrà bensì il Vescovo, quando giudicherà non essere più necessario che tali matrimoni siano segreti, ordinare l'inserzione dei loro atti e delle rispettive nascite nei registri parochiali.

15. Se la nascita seguirà negli ospedali, ospizi, carceri, o altre case di ricovero e di detenzione, il parroco nella di cui parrocchia si trovano siffatti stabilimenti riceverà la dichiarazione che gli verrà fatta a diligenza del rettore, o preposto dei medesimi.

16. Il parroco cui venga presentato un neonato esposto, quando non gli consti essere stato già battezzato nelle forme prescritte dalla Chiesa, deve far risultare negli atti del battesimo il nome che gli sarà imposto con relazione al processo verbale che dovrà essersi fatto dal sindaco, e la di cui copia dovrà unirsi ai registri. L'esecuzione però di questi ed altri simili atti non deve mai impedire la sollecita amministrazione del battesimo nel caso in cui il neonato si trovasse in pericolo di morte.

17. Presentandosi dal padre o dalla madre al paroco del loro domicilio l'estratto debitamente legalizzato dell'atto di nascita di un loro figlio accidentalmente nato e battezzato in altra parrocchia, si trascriverà da esso ne' suoi registri sotto la data del giorno, nel quale il suddetto estratto gli sarà presentato, e si farà menzione sul registro, o in principio od in margine dell'atto, della persona che lo avrà presentato e del giorno della presentazione.

18. Negli atti di matrimonio si esprimerà:

- 1°. I nomi, cognomi, l'età, il luogo di nascita, ed il domicilio degli sposi;
- 2°. Se siano figli di famiglia maggiori, o minori;
- 3°. I nomi, cognomi, ed il domicilio del padre e della madre;
- 4°. Il consenso dei padri e delle madri, o di quelli che saranno in loro luogo, ove ne consti al paroco;
- 5°. Se abbiano preceduto le pubblicazioni secondo le leggi ecclesiastiche, o se siano state dispensate in tutto od in parte;
- 6°. Se vi sia intervenuta qualche altra pubblica dispensa canonica pel foro esterno;
- 7°. I nomi, cognomi, l'età ed i domicili dei testimoni, alla di cui presenza si sarà celebrato il matrimonio.

19. Se il matrimonio avesse a celebrarsi fuori della parrocchia dello sposo e della sposa in dipendenza di legittima delegazione, il paroco, nella di cui parrocchia seguirà tal matrimonio, lo descriverà nel suo registro esprimendo da chi sarà stata fatta la delegazione, e dentro otto giorni dalla celebrazione del matrimonio ne spedisce l'estratto a spese delle parti al paroco del loro domicilio, il quale lo descriverà ne' suoi registri nel modo indicato nell'art. 17, nulla però innovandosi delle regole vigenti, come si avvertì all'art. 14, in quanto ai matrimoni detti di *coscienza*.

20. Venendo presentata al paroco da persone che si stabiliscano nella sua parrocchia, la fede debitamente legalizzata del loro matrimonio seguito all'estero giusta i riti della Santa Chiesa, dovrà lo stesso paroco inserirla in fine del registro corrente uniformandosi a quanto si è prescritto nell'art. 11.

21. Non si darà sepoltura che dopo scorse almeno ventiquattr'ore dalla morte; e dopo quarant'otto se la medesima sia accaduta improvvisamente per causa interna: avuto riguardo in ogni caso ai regolamenti di polizia, e specialmente a quelli che vietano di seppellire coloro i quali si sospetta essere periti di morte violenta, se non dopo che il Giudice avrà eseguiti gli atti che gl'incumbono.

22. L'atto di morte esprimerà il nome, cognome, l'età, la professione, ed il domicilio del defunto; il nome e cognome del coniuge superstite se la persona mancata ai vivi era congiunta in matrimonio; o del coniuge predefunto se era vedova; e per quanto si potrà sapere, i nomi, cognomi, professione, ed il domicilio del padre e della madre del defunto suddetto, il luogo della sua nascita, e finalmente se la morte sia stata preceduta dall'amministrazione dei SS. Sacramenti, non che il giorno ed il luogo della sepoltura.

23. Si esprimerà eziandio nell'atto il giorno, l'ora ed il luogo del decesso dietro dichiarazione che ne sarà fatta al paroco da due testimoni che verranno pure indicati nell'atto.

24. I decessi che seguiranno negli spedali, carceri ed altri luoghi di ricovero, o di detenzione saranno notati nei registri dal paroco, nella di cui parrocchia trovansi tali stabilimenti, sulla dichiarazione che gli verrà fatta a diligenza dei rettori o preposti dei

medesimi. Nel caso di morte violenta, o di morte occorsa nelle prigioni e case di arresto, o di esecuzione della sentenza di morte, non si farà nei registri menzione alcuna di tali circostanze.

25. Quanto ai decessi che sieguono nelle case religiose i rispettivi superiori di esse terranno i registri nella stessa forma prescritta pei paroci, e ne faranno la remissione ingiunta all'art. 7.

26. Nel caso in cui un neonato per difetto di battesimo, od un adulto cattolico non potesse godere della sepoltura ecclesiastica, il paroco del luogo ne stenderà l'atto con tutte le indicazioni prescritte negli articoli 22 e 23 in un registro distinto dagli altri e non stampato, sulla dichiarazione che gli verrà fatta dal capo di casa, o in mancanza di lui, da uno della famiglia, ed in difetto di questo dai vicini di abitazione. Lo stesso si osserverà nella morte di una persona non cattolica in una Città o Comunità, in cui l'esercizio della sua religione non fosse tollerato.

27. Qualora occorra una nascita in una delle famiglie contemplate nell'ultimo periodo dell'articolo precedente, sulla dichiarazione che dovrà farsi dal padre, od in mancanza di lui dal capo o da altro individuo della casa, ed in difetto di questo, dai vicini, il paroco del luogo della nascita n'estenderà l'atto sul registro accennato nell'articolo suddetto con tutte le indicazioni prescritte nell'articolo 12, ad eccezione di quelle relative al battesimo.

Il paroco dovrà rimettere all'Ordinario diocesano in un col doppio e colla copia degli altri registri anche due copie da lui certificate conformi all'originale di questo registro particolare per gli atti di nascita e morte che avesse estesi nell'anno a mente del presente articolo, e del precedente; una delle quali copie sarà parimente dall'Ordinario trasmessa al Prefetto.

*CAPO II Degli atti di nascita matrimonio e morte
non compresi nei registri tenuti dai paroci*

28. Nascendo qualche fanciullo ne' Corpi dell'esercito in ispedizione militare, sia entro che fuori dei Regii Stati, l'atto di nascita verrà esteso nel modo, e dalla persona che sarà ordinato nei regolamenti militari, e conterrà per quanto sia possibile le indicazioni prescritte dagli articoli 12, 13, 14 del capo I, e sarà sottoscritto dal dichiarante, se sa scrivere, e dall'estensore.

29. Gli atti di morte de' militari ed altre persone addette ad un corpo militare, od al seguito di esso in ispedizione come sopra, sia entro, sia fuori de' Regii Stati, saranno parimente estesi dalla persona incaricata dei registri nel regolamento militare, sulla dichiarazione dell'Ufficiale di sanità che avrà proceduto alla ricognizione del cadavere, o di quell'altro Ufficiale che, secondo le circostanze, fosse delegato a tale oggetto, e sulla deposizione altresì dei testimoni che attesteranno la morte, e, se è possibile, l'identità dell'individuo. Conterranno, per quanto si potrà, tali atti le indicazioni prescritte dagli articoli 22 e 23 del capo I, e saranno sottoscritti da chi estenderà l'atto, non meno che dal dichiarante e dai testimoni e si farà menzione degli illetterati.

30. Copia di ciascuno degli atti di nascita e di morte di cui né due precedenti articoli, sarà trasmessa dal Comandante del Corpo alla Regia Segreteria di Guerra, la quale la farà pervenire in due esemplari al paroco per l'inserzione prescritta nell'art. 11.

31. Contraendosi matrimonio da' militari avanti il cappellano del loro Corpo, ove vi sia autorizzato, il cappellano ne stenderà l'atto in conformità dell'art. 18 del capo I, e ne trasmetterà per mezzo del Comandante del Corpo copia da lui autenticata alla Regia Segreteria di Guerra, dalla quale saranno spediti due esemplari, come sopra, al paroco del domicilio dell'uno o dell'altro degli sposi per l'inserzione nei registri a termini dell'art. 19 del capo I.

32. Nascendo qualche fanciullo a bordo di un bastimento, sarà cura dell'Ufficiale comandante il legno, e del capitano o patrone di far adempiere ai doveri di religione, e si formerà quindi l'atto di nascita entro le ventiquattr'ore alla presenza del padre, qualora ivi si trovi, e di due testimoni presi tra gli Ufficiali del bastimento, ed in mancanza di questi tra le persone dell'equipaggio.

L'atto verrà esteso su' bastimenti della Regia marina dal Commissario di Marina o da chi ne fa le veci, e su' bastimenti di commercio dal capitano o patrone, o da chi verrà da lui commesso, e si osserveranno nell'estenderlo le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 del capo I; sarà inoltre l'atto sottoscritto dal padre, qualora sia presente, e dai testimoni, e se sono illetterati se ne farà menzione; esso verrà pure sottoscritto dall'estensore. L'atto sarà conservato fra le carte più importanti di bordo, e sarà fatta menzione di esso sul giornale di bordo, e sul ruolo di equipaggio.

33. Accadendo la morte di un individuo a bordo di un bastimento nazionale, se ne stenderà pure l'atto entro le ventiquattr'ore, cioè, sui bastimenti della Regia Marina del Commissario di Marina o da chi ne fa le veci, e sui bastimenti di commercio dal capitano o patrone, o da chi verrà da lui commesso, alla presenza in tutti i casi di due testimoni presi fra gli Ufficiali del bastimento, ed in loro mancanza fra le persone dell'equipaggio.

L'atto verrà steso secondo il disposto degli articoli 22 e 23 del capo I, e sottoscritto dai testimoni che potranno scrivere, e dall'estensore; e sarà tale atto conservato e ne sarà fatta menzione nello stesso modo che vien prescritto nell'articolo precedente.

34. Nel primo porto ove approderà il bastimento tanto per prender fondo, quanto per qualunque altra causa, fuori quella di disarmamento, il Commissario di Marina o chi ne fa le veci, il capitano o patrone i quali avranno formati atti di nascita o di morte a mente de' due articoli precedenti, saranno tenuti di depositare copia autentica di ciascuno di essi, se in un porto dello Stato all'autorità marittima locale, e se in un porto straniero al Regio Agente Consolare.

L'autorità locale che avrà ricevuta detta copia dentro il territorio dello Stato, la trasmetterà al Consiglio Superiore di Ammiragliato, dal quale sarà conservata ne' suoi archivi, e ne saranno trasmessi due esemplari, se per gli atti di nascita al paroco del domicilio del padre ove questi sia conosciuto, od a quello del domicilio della madre; se per gli atti di morte, al paroco del domicilio del defunto, per l'inserzione prescritta nell'art. 11 del capo I.

Seguendo la rimessione della copia ad un Regio Agente Consolare, questi la conserverà ne' suoi archivi, e ne trasmetterà due esemplari alla Regia Segreteria di Stato per gli affari esteri, per essere indiritti al paroco, come sopra.

35. Arrivando il bastimento in un porto di disarmamento, l'atto di nascita o di morte sarà depositato presso l'autorità marittima, e questa ne trasmetterà un esemplare al Consiglio superiore di Ammiragliato, il quale lo riterrà ne' suoi archivi, e ne farà pervenire altri due esemplari al paroco, qualora non gli fossero ancora stati trasmessi a termini dell'articolo precedente.

36. Gli atti di nascita e di morte dei Regii sudditi occorse all'estero potranno essere formati dai Regii Agenti Consolari, che dovranno estenderli sopra un registro a ciò specialmente destinato in presenza di due testimoni per quanto possibile Regii sudditi.

Si osserveranno per gli atti di nascita le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, e per gli atti di morte quelle degli articoli 22 e 23 del capo I.

37. All'estero ne' luoghi ove esistono pubblici stabilimenti de' registri di nascita e di morte, l'estratto di simili atti riflettenti i Regii sudditi potrà essere presentato al Regio Agente Consolare affinché ne estenda sul detto registro il verbale di presentazione in cui trascriverà l'estratto suddetto.

Il verbale sarà esteso in presenza di due testimoni come sopra, i quali sottoscriveranno con chi presentò l'estratto, e se sono illetterati, se ne farà menzione. Il Regio Agente Consolare unirà al suo registro l'estratto originale, e sottoscriverà parimente il verbale.

38. Due copie autentiche di ciascuno degli atti di nascita o di morte, di cui nell'art. 36, o del verbale, di cui nel precedente art. 37, saranno nei tre mesi successivi alla formazione dei medesimi trasmessi dal Regio Agente Consolare alla Regia Segreteria di Stato per gli affari esteri, che farà pervenire gli atti di nascita, o verbale relativo al parroco del domicilio del neonato, e se quello sarà ignoto, al parroco del domicilio della madre, e quelli di morte al parroco del domicilio del defunto.

39. Ne' Comuni, in cui un culto non cattolico è tollerato, il ministro di tal culto terrà parimente i registri in doppio, e stampati, che gli verranno somministrati alla diligenza degli Intendenti per iscrivervi gli atti di nascita, di matrimonio, e di morte dei non cattolici del rispettivo circondario.

Il ministro si uniformerà per gli atti di nascita a quanto è stabilito negli articoli 12, 13 e 14 del capo I, e per gli atti di morte al disposto degli articoli 22 e 23 dello stesso capo, e riguardo agli atti di matrimonio avvertirà di iscrivervi, oltre le indicazioni prescritte nei quattro primi numeri, e nel settimo dell'art. 18, tutte quelle altre che comprovano la celebrazione del matrimonio secondo i riti del loro culto, i regolamenti e gli usi che li riguardano.

In fine di ciascun anno, i detti registri saranno chiusi dal ministro, e verrà da lui il doppio trasmesso al Prefetto della provincia nel mese di gennaio successivo.

40. In ciascuna università israelitica, il rabbino, o chi ne fa le veci, dovrà pure tenere i registri per gli atti di nascita, di matrimonio e di morte degli individui che professano il culto israelitico.

Ciascun atto di nascita, di matrimonio o di morte conterrà le stesse indicazioni prescritte nell'articolo precedente, eccettuate quelle che si riferiscono al battesimo.

41. I registri verranno chiusi in fine dell'anno dal detto rabbino, o da chi ne fa le veci, ed il doppio ne sarà da lui consegnato al Prefetto della provincia nel mese di gennaio successivo.

DECRETO 31 OTTOBRE 1860, N. 111, SERIE 92, EMANATO DAL REGIO
COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO PER LE PROVINCE DELL'UMBRIA

Art. 1. I titoli V e VI sul matrimonio e XIII sugli atti dello stato Civile, contenuti nel progetto di Revisione del Codice Civile Sardo proposto dalla Commissione apposita,

sono mandati pubblicare, per aver effetto, come appresso, nelle Province amministrare da questo Regio Commissario Generale.

2. In ogni Comune dell'Umbria le già nominate Commissioni di Statistica, in unione col capo del Municipio, dovranno immediatamente occuparsi d'istituire un Ufficio di Stato Civile, ove cominceranno a registrarsi gli atti a datare dal primo del prossimo Dicembre secondo le norme stabilite nei titoli predetti.

3. Le module per i Registri degli atti suddetti e le istruzioni per la formazione degli Ufficj saranno prima di detta epoca fatte pervenire da questo Regio Commissariato a ciascun Comune; e questi saranno tenuti al rimborso delle spese a tale oggetto occorrenti.

4. I Parrochi e Direttori di pubblici istituti, e tutti coloro i quali finora hanno tenuti i registri di Stato Civile sono obbligati entro otto giorni da quello della pubblicazione del presente Decreto a depositare negli archivj dei rispettivi Municipj da cui dipendono, tutti i registri e carte relative agli atti suddetti, compresi i registri di Stati d'anime da essi annualmente compilati.

5. Le nascite e le morti, nonché i matrimonii che avverranno dal giorno della presente pubblicazione fino al primo del prossimo Dicembre potranno essere iscritte, non ostante le prescrizioni degli Art. 463 e 486 del detto titolo XIII, nei primi cinque giorni del mese stesso.

6. Quanto agli atti di matrimonio, che si dovessero celebrare sollecitamente, le pubblicazioni che, a forma degli Art. 133 e seguenti del detto Titolo VI, dovrebbero farsi per cura dell'Ufficiale di stato civile, si faranno nelle Domeniche di Novembre a cura del rispettivo Capo del Municipio, osservate le norme dagli Articoli stessi prescritte.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali del Regio Commissario Generale mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

REGIO DECRETO PER L'ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE
DEL 15 NOVEMBRE 1865, N. 2602

TITOLO II *Delle norme generali relative ai registri ed agli atti dello stato civile*

Art. 14 In ciascun ufficio di stato civile si debbono tenere i seguenti registri:

- 1°. Di cittadinanza;
- 2°. Di nascita;
- 3°. Di matrimonio;
- 4°. Di morte.

15. I registri debbono essere in tutto il regno conformi al modello annesso al presente regolamento.

16. Il sindaco di ogni comune trasmette nell'ottobre di ciascun anno al presidente del tribunale i registri occorrenti per l'anno successivo perché siano vidimati.

Il presidente ha cura che i registri siano tosto vidimati e restituiti al sindaco entro i primi quindici giorni di dicembre.

17. Gli atti dello stato civile iscritti sui registri debbono in margine e di contro la prima linea portare un numero d'ordine progressivo, e sotto il numero il nome e cognome della persona cui l'atto si riferisce.

18. Il primo atto che si riceve in un registro deve essere steso immediatamente dopo la menzione fatta dal presidente o dal giudice delegato del numero dei fogli di cui si compone il registro.

Gli altri atti sono stesi di seguito sul registro, senza alcuno spazio in bianco.

Qualora nell'atto una linea non rimanga scritta per intero, sarà alla presenza delle parti e dei testimoni coperta con una riga d'inchiestro.

19. Qualunque quantità che si voglia esprimere con cifre numeriche sarà scritta in lettere per disteso come le date.

20. I registri debbono essere scritti con carattere chiaro senza abbreviature, raschiature o parole sovrascritte ad altre, sia nella linea sia nello spazio intermedio alle linee.

Occorrendo di cancellare, variare od aggiungere una o più parole all'atto, l'ufficiale dello stato civile circonda le parole che si vogliono cancellare con una linea per modo che le medesime possano in ogni tempo essere lette, noterà le variazioni o aggiunte appiè dell'atto per postilla, e dichiarerà il numero delle parole cancellate e delle postille fatte prima delle sottoscrizioni dei dichiaranti e dei testimoni.

21. I due originali saranno sottoscritti contemporaneamente dalle parti, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile. La firma apposta dall'ufficiale dello stato civile chiude l'atto. L'atto chiuso non può più essere variato.

22. Quando la legge richiede in modo espresso l'intervento del segretario comunale, questo deve anche firmare l'atto ricevuto dopo l'ufficiale dello stato civile.

23. L'ufficiale dello stato civile, quando riceve un atto, deve dichiarare la sua qualità. Se egli non è il sindaco, deve anche enunciare se riceve l'atto per assenza o per impedimento di lui, ovvero se per delegazione avuta, nel qual caso indicherà la data dell'atto di delegazione.

24. Se dopo aver ricevuto una dichiarazione sopravvenga una causa qualunque che impedisca il compimento dell'atto, l'ufficiale dello stato civile deve fare menzione della causa per la quale l'atto rimane incompleto, e delle circostanze speciali del caso.

25. I documenti, di cui occorre fare menzione nello stendere gli atti dello stato civile, debbono enunciarsi con precisione, indicandone la qualità, la data, l'autorità da cui emanarono, e quelle altre particolarità che secondo i casi valgono a bene designare il documento.

26. La trascrizione degli atti sopra i registri dello stato civile si compie in due modi, o trascrivendo l'atto esattamente e per intero sopra ambedue i registri originali, oppure inserendo il medesimo nel volume degli allegati. In questo secondo caso si fa constare l'inserzione con un processo verbale steso sopra ambedue i registri originali. La trascrizione si opera nel primo degli accennati modi soltanto quando sia espressamente ordinata.

27. La trascrizione può essere chiesta da un privato che vi abbia interesse o dall'autorità governativa per mezzo del procuratore del Re. L'ufficiale dello stato civile farà in ogni caso constare da chi gli provenga la richiesta.

28. Quando l'atto è scritto in lingua straniera, se ne trascrive la traduzione in lingua italiana.

29. Il mattino del primo gennaio di ciascun anno l'ufficiale dello stato civile stende su ciascun registro ed immediatamente dopo l'ultimo atto il processo verbale, con cui dichiara chiuso il registro, indicando quale sia il numero degli atti iscritti su ciascuno dei medesimi.

30. Chiusi i registri, egli forma tosto per ciascuno di essi un indice in ordine alfabetico dei cognomi di coloro, cui gli atti si riferiscono in conformità del modello annesso al presente regolamento, per essere depositato entro i primi quindici giorni di gennaio coi registri stessi negli archivi del comune e presso la cancelleria del tribunale.

31. Oltre l'indice annuale sarà compilato, nel gennaio dell'anno successivo ad ogni decennio, un indice dei dieci anni precedenti in doppio esemplare, giusta il modello annesso al presente regolamento. Uno degli esemplari viene depositato negli archivi dello stato civile del comune, e l'altro si trasmette al procuratore del Re. Nei comuni, in cui vi sono più uffici di stato civile, l'indice decennale comprende i registri di tutti gli uffici.

32. Se nel corso dell'anno l'ufficiale dello stato civile riconosce che qualche registro non è sufficiente alla registrazione degli atti sino al trentuno dicembre, trasmette un supplemento di registro in doppio esemplare al presidente del tribunale perché ne faccia la vidimazione. Il presidente fa espressa menzione nell'intestatura del registro che questo è un supplemento ad altro registro corrispondente.

33. Il registro suppletivo si pone in uso solo dopo esaurito il registro principale. L'ufficiale dello stato civile stende immediatamente dopo l'ultimo atto del registro principale il processo di chiusura nel modo stabilito dall'articolo 29, enunciando inoltre che al registro sussegue un supplemento. La serie progressiva dei numeri con cui sono segnati in margine gli atti del registro principale, viene continuata nel registro suppletivo.

34. Se il giudice istruttore ordina il trasporto dei registri all'ufficio di istruzione, l'ufficiale dello stato civile si provvede tosto dei registri suppletivi secondo le norme segnate dagli articoli precedenti.

Appena riavuto il registro principale, chiude il registro suppletivo e riscrive di nuovo gli atti successivi sul registro principale, continuando sempre la serie progressiva dei numeri con cui gli atti sono segnati in margine.

35. Se nella tenuta dei registri si verifica una mancanza od una interruzione, l'ufficiale dello stato civile ne fa tosto avvertito il procuratore del Re, perché vi possa provvedere.

36. Se i due originali registri di una stessa classe che trovansi in corso vanno smarriti o distrutti, l'ufficiale ne avverte tosto il procuratore del Re, ed intanto si provvede, secondo le norme sopra stabilite, di due nuovi registri originali per ricevere gli atti successivi.

37. Se uno degli originali in corso va smarrito o distrutto, il procuratore del Re provvede perché sotto la vigilanza del pretore venga fatta una copia esatta dell'originale che ancora si conserva. Nello stesso modo si provvede dal procuratore del Re, quando vada o smarrito l'originale già depositato presso la cancelleria. Se viene smarrito o rimane distrutto l'originale già depositato negli archivi del comune, la copia da estrarsi dall'originale depositata presso la cancelleria viene fatta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

TITOLO IV *Dei registri di cittadinanza*

Art. 44. Nei registri di cittadinanza si ricevono:

- 1°. Le dichiarazioni di chi, essendo reputato straniero, può eleggere la cittadinanza italiana;
- 2°. Le dichiarazioni di chi, essendo riputato cittadino italiano, può eleggere la qualità di straniero;
- 3°. Le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana;
- 4°. Le dichiarazioni di aver fissato o di voler fissare nel regno il domicilio;
- 5°. Le dichiarazioni di trasferimento di domicilio da un comune ad altro del regno.

45. Nei detti registri si trascrivono i decreti reali con cui è concessa la cittadinanza.

46. Le dichiarazioni accennate nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 44 si ricevono dall'ufficiale dello stato civile della residenza del dichiarante, quando risieda nel regno, e dagli agenti diplomatici o consolari se si trovi in paese estero.

I detti agenti trasmettono nei tre mesi successivi alla loro data copia delle dichiarazioni da essi ricevute al ministero degli affari esteri, per cura del quale si fanno pervenire all'ufficiale dello stato civile del luogo dell'ultimo domicilio del dichiarante, od in mancanza dell'ultimo domicilio del padre.

47. Le dichiarazioni accennate nel numero 4 dell'articolo 44 debbono farsi avanti all'ufficiale dello stato civile del luogo nel quale il dichiarante ha la sua residenza, o nel quale intende fissarla.

48. Le dichiarazioni accennate nei numeri 1 e 2 dell'articolo 44 debbono esprimere le circostanze, per le quali il dichiarante crede di poterle fare.

Il dichiarante deve inoltre provare, colla produzione dell'atto di nascita o di quello di notorietà, di essere entro l'anno dalla età maggiore determinata secondo le leggi del regno.

49. La dichiarazione accennata nel numero 4 dell'articolo 44 deve contenere il motivo che la determina, e lo scopo che con essa si vuole raggiungere.

Quando la dichiarazione è fatta da una vedova a norma dell'articolo 14 del codice civile, la medesima deve provare lo stato di sua vedovanza colla produzione dell'atto di morte del marito.

50. L'ufficiale dello stato civile prima di trascrivere il decreto della concessa cittadinanza riceve il giuramento dello straniero, osservati i riti speciali della religione da lui professata, *di essere fedele al Re e di osservare lo statuto e le leggi del regno*.

L'adempimento di questa formalità deve constare nel processo di trascrizione.

51. Se l'ufficiale viene richiesto della trascrizione del detto decreto quando sono trascorsi sei mesi dalla data del medesimo, egli deve ricusarsi di ricevere il giuramento e di registrare il decreto.

TITOLO V *Dei registri di nascita*

52. Nei registri di nascita si ricevono:

- 1°. Le dichiarazioni delle nascite;
- 2°. I processi relativi alla presentazione di bambini trovati;

3°. I processi di presentazione di bambini, dei quali non fu ancora dichiarata la nascita, e che vengono portati morti all'ufficio dello stato civile.

53. Nei detti registri si trascrivono

- 1°. Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti all'estero;
- 2°. Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti durante un viaggio di mare;
- 3°. Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti dagli impiegati militari;
- 4°. Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti dall'ufficiale dello stato civile di un comune, in cui un bambino nacque accidentalmente;
- 5°. Le dichiarazioni di consegna di fanciulli ai pubblici ospizii;
- 6°. Gli atti di riconoscimento di figli naturali;
- 7°. I decreti di adozione, legittimazione, cambiamento od aggiunta di nome e cognome, di concessioni di titoli di nobiltà e di predicato;
- 8°. Le sentenze di rettificazione.

Gli atti accennati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 debbono essere trascritti esattamente e per intero.

54. In margine agli atti di nascita si farà annotazione dei decreti di adozione, di legittimazione, di cambiamento od aggiunta di nome e cognome, di concessione di titoli di nobiltà e di predicato, degli atti di riconoscimento, degli atti di matrimonio e delle sentenze di rettificazione passate in giudicato che riguardano l'atto già iscritto sui registri.

55. Quando l'ufficiale dello stato civile riceve una dichiarazione di nascita senza che ad un tempo si presenti il neonato, deve far constare il motivo per cui ha dispensato il richiedente dalla presentazione del medesimo, e dichiarare di essersi altrimenti accertato della verità della nascita.

56. Se il bambino non è vivo al momento della dichiarazione di nascita, l'ufficiale si limita ad esprimere questa circostanza nell'atto, e tralascia di stendere alcuna dichiarazione di morte nel registro a ciò destinato.

La dichiarazione di morte si stende però nel caso in cui il neonato venga a morire nell'atto che si dichiara la nascita.

57. L'ufficiale non può tener conto della dichiarazione che dai parenti si facesse che il bambino sia nato vivo o morto. Può bensì nell'interesse della statistica raccogliere notizie intorno alle varie condizioni dei nati morti, se cioè siano morti prima, durante, o subito dopo il parto.

58. Nelle dichiarazioni di nascita di bambini, di cui sono ignoti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ai medesimi un nome ed un cognome, evitando che siano ridicoli o tali da lasciar sospettare l'origine.

Deve del pari astenersi dal dar loro cognomi appartenenti a famiglie conosciute, e dall'imporre cognomi come nomi o nomi di città come cognomi.

59. Trattandosi di bambini trovati o nati da genitori ignoti, i quali debbono portarsi ad un pubblico ospizio, l'ufficiale dello stato civile indica nell'atto l'ospizio cui sono mandati, e rimette alla persona di ciò incaricata una copia della dichiarazione di nascita, perché sia consegnata al direttore dello stabilimento insieme col bambino e cogli altri oggetti e contrassegni ritrovati presso il medesimo. Il direttore dello stabilimento fa iscrivere almeno sommariamente l'atto nei registri dello stabilimento.

60. L'ufficiale a cui si presenti una persona per dichiarare una nascita dopo il termine dei cinque giorni fissati dalla legge o che venga egli stesso a conoscere la omessa denuncia, deve farne rapporto al procuratore del Re.

61. L'ufficiale dello stato civile, che fu autorizzato con sentenza a ricevere la dichiarazione tardiva di nascita, trascrive sui registri la sentenza coll'atto stesso con cui riceve la dichiarazione.

TITOLO VI *Della celebrazione del matrimonio*

CAPO V *Dei registri di matrimonio*

94. Nei registri di matrimonio si ricevono:

- 1°. Gli atti di celebrazione del matrimonio;
- 2°. Le dichiarazioni di riconoscimento dei figli naturali fatte dagli sposi contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio.

95. Nei registri di matrimonio si trascrivono:

- 1°. Gli atti di matrimonio celebrati all'estero;
- 2°. Gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro ufficiale dello stato civile per delegazione fattagli a norma dell'articolo 96 del codice civile;
- 3°. Gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro ufficiale incompetente, nel caso espresso nel capoverso dell'articolo 366 del codice civile;
- 4°. Gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro ufficiale competente per la residenza o il domicilio di uno degli sposi;
- 5°. Le sentenze passate in giudicato colle quali si annulla un matrimonio, e quelle con cui si dichiara la sua esistenza a norma degli articoli 121 e 122 del codice civile o si ordina la trascrizione di un atto altrove celebrato, ovvero si rettifica in altro modo un atto di matrimonio già iscritto sui registri.

Gli atti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono trascritti esattamente e per intero.

Gli atti di matrimonio indicati nel numero 3 sono trascritti coll'atto stesso, con cui si trascrive la sentenza che ordinò la trasmissione della copia.

96. In margine degli atti di matrimonio si fa annotazione delle sentenze di rettificazione passate in giudicato che li riguardano.

97. Il sindaco o chi ne fa le veci deve essere vestito in forma ufficiale per ricevere la dichiarazione degli sposi, e pronunciare la loro unione in nome della legge.

98. Allo sposo che sia sordo o sordo-muto, ma che sappia leggere, l'ufficiale dello stato civile presenta il codice civile affinché legga gli articoli 130, 131 e 132.

Lo sposo sordo-muto che sa scrivere deve fare per iscritto la dichiarazione di volere maritarsi.

99. Se lo sposo sordo o sordo-muto non sa né leggere né scrivere, l'ufficiale dello stato civile chiama un interprete fra i parenti o famigliari di lui, e fattogli prestare giuramento, si vale del medesimo per indirizzargli le domande, ricevere le risposte, e dargli comunicazione delle disposizioni di legge.

L'adempimento di tali formalità si fa constare nell'atto di matrimonio.

100. Quando nell'atto della celebrazione di matrimonio gli sposi intendano riconoscere figli naturali, l'ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione, e la fa constare nell'atto stesso di matrimonio.

Se l'atto di nascita dei figli fu già ricevuto nei suoi registri, provvede perché sia fatta annotazione del riconoscimento su ambidue gli originali.

101. L'ufficiale dello stato civile, davanti al quale una vedova abbia contratto matrimonio, deve informarne prontamente il pretore.

102. Se uno degli sposi risieda nel distretto di altro ufficiale di stato civile, l'ufficiale che ha celebrato il matrimonio trasmette a lui nel giorno successivo copia autentica dell'atto di matrimonio, al fine indicato nel numero 4 dell'articolo 95.

103. Quando un ufficiale, valendosi della facoltà concessa dall'articolo 96 del codice civile, richiede un altro ufficiale della celebrazione di matrimonio, deve nella richiesta esprimere il motivo di convenienza o necessità che lo ha a ciò indotto.

I documenti sono tenuti dall'ufficiale delegante per essere uniti alla copia dell'atto di matrimonio che gli viene trasmessa nel giorno successivo.

104. L'ufficiale dello stato civile che celebra il matrimonio deve darne prontamente avviso al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il comune in cui ciascheduno degli sposi è nato, od in cui fu trascritto l'atto di nascita nei casi indicati dai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 53.

Se il matrimonio fu celebrato per delegazione, l'avviso viene dato dall'ufficiale delegante, dopo che avrà ricevuto la copia dell'atto di matrimonio di cui nel capoverso dell'articolo precedente.

Questo avviso deve pure essere dato dagli ufficiali dello stato civile i quali trascrivono un atto di matrimonio celebrato all'estero, ovvero una sentenza passata in giudicato, colla quale si dichiara l'esistenza di un matrimonio.

Il procuratore del Re ricevuto l'avviso provvede tosto a norma dell'articolo 140 per l'occorrente notazione sui due registri originali delle nascite.

TITOLO VII *Dei registri di morte*

105. Nei registri di morte si ricevono:

- 1°. Le dichiarazioni di morte fatte da due testimoni che ne siano informati;
- 2°. Gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile stende in seguito ad avvisi o notizie avute da ospedali, collegi od altro qualsiasi istituto, da ufficiali di polizia, da custodi o carcerieri di prigioni, case di arresto o di detenzione, o dai cancellieri giudiziari nei casi espressi negli articoli 388, 390, 393, e 394 del codice civile.

106. Nei registri di morte si trascrivono:

- 1°. Gli atti di dichiarazione di morte ricevuti all'estero;
- 2°. Gli atti di dichiarazione di morte ricevuti durante un viaggio di mare;
- 3°. Gli atti di dichiarazione di morte ricevuti dagli impiegati militari;
- 4°. Gli atti di dichiarazione di morte accidentalmente avvenuta fuori dal luogo, in cui il defunto aveva la sua residenza;
- 5°. I processi stesi dal sindaco o da altro pubblico ufficiale per morti avvenute senza che sia stato possibile rinvenire o riconoscere i cadaveri;
- 6°. Le sentenze di rettificazione passate in giudicato.

Gli atti indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 si trascrivono esattamente e per intero.

107. In margine degli atti di morte si fa annotazione delle sentenze di rettificazione passate in giudicato che li riguardano.

108. I direttori di collegi, ospedali, istituti, gli ufficiali di polizia, i cancellieri, i carcerieri e custodi di prigione, di case di arresto e di detenzione, debbono curare che negli avvisi, che trasmettono agli ufficiali di stato civile, si contengano tutte le indicazioni richieste dall'articolo 387 del codice civile.

109. Il sindaco od altro pubblico ufficiale, che stende il processo verbale indicato nell'articolo 391 del codice civile, deve accennare esattamente le circostanze di tempo e di luogo dell'avvenimento occorso, descrivere i cadaveri rinvenuti, gli oggetti e i segni che su di loro si riscontrano, e raccogliere tutte le informazioni e deposizioni che possono servire ad accertare il numero ed i nomi dei morti.

110. L'ufficiale dello stato civile od il suo delegato, che nel verificare la morte di una persona si accorga di qualche indizio di morte procedente da reato, deve tosto avvertirne il pretore, dando intanto, se occorre, le disposizioni necessarie perché il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.

111. Se l'ufficiale dello stato civile è informato che senza la sua autorizzazione fu seppellito un cadavere, ne farà tosto avvertito il procuratore del Re.

112. L'ufficiale che fu autorizzato con sentenza a ricevere la dichiarazione di morte relativa a persona, alla quale siasi data sepoltura senza sua autorizzazione, trascrive la sentenza sui registri coll'atto stesso che riceve la dichiarazione.

113. Ricevuta la dichiarazione di morte relativa ad una persona che abbia lasciato figli in minore età, l'ufficiale dello stato civile ne informa prontamente il pretore.

114. L'ufficiale dello stato civile deve trasmettere entro i primi quindici giorni di ogni trimestre al ricevitore del registro del distretto, sopra apposito modulo fornito dall'amministrazione del registro, un prospetto autentico di tutte le morti avvenute nel trimestre precedente, facendo cenno nel medesimo della sostanza e degli eredi del defunto, per quanto gli sarà stato possibile averne notizia.

La mancanza della denuncia è punita a norma dell'articolo 72 della legge 21 aprile 1862, numero 585.

115. L'ufficiale deve parimente notificare agli agenti del tesoro le morti degli impiegati e dei pensionari dello Stato.

116. Morendo uno straniero nel regno, l'ufficiale spedisce tosto copia autentica dell'atto di morte al procuratore del Re per essere trasmessa, col mezzo del ministero di grazia e giustizia, al governo del paese cui appartiene il defunto.

Se lo straniero non ha con se persone di sua famiglia maggiori di età, l'ufficiale rende ad un tempo di ciò informato il procuratore del Re, affinché ne sia avvertito il console del paese a cui esso appartiene.

117. In esecuzione dell'articolo 93 della legge di pubblica sicurezza, l'ufficiale dello stato civile non rilascia il permesso di sepoltura, se la morte non è accertata da un medico necroscopo o da altro delegato sanitario, salvo i casi espressi nel successivo articolo 94 della legge stessa.

118. L'ufficiale dello stato civile può rilasciare il permesso di sepoltura di un cadavere anche prima che siano trascorse le ore ventiquattro dalla morte, e le ore quarantotto nei casi di morte violenta, quando ne sia riconosciuta e dichiarata l'urgenza per gravi motivi di salute dalla commissione municipale, di cui è cenno nell'articolo 61 del regolamento annesso al regio decreto 8 giugno 1865, numero 2322.